



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza

*Tesi di laurea in Diritto della Navigazione*

**“L’immunità internazionale delle società di classifica: il caso  
Rina davanti alla giurisdizione della Corte di Giustizia  
(sentenza C-641/18) e ai giudici nazionali”**

Relatore:  
Prof. Avv. Francesco Munari

Candidata:  
Diomira Delù

Anno accademico 2021-2022

Un ringraziamento speciale al Professor Francesco Munari,  
perché è stato per me un onore far parte della sua classe  
e ancor di più aver lavorato con lui a questo elaborato.  
Ringrazio profondamente anche l'Avvocato Mario Barbano  
per la pazienza, il supporto e la costanza  
con cui mi ha seguita durante la stesura della tesi.

# INDICE

INTRODUZIONE.....	5
-------------------	---

## **CAPITOLO I: nozioni ed istituti giuridici rilevanti di diritto internazionale e di diritto della navigazione.....**

1.1 La nazionalità delle navi.....	8
1.1.1 Le bandiere di comodo .....	9
1.2 L'evoluzione storica delle società di classificazione navale.....	12
1.2.1 Il Registro Italiano Navale .....	13
1.2.2 Responsabilità delle società di classificazione navale.....	15
1.3 L'immunità nel diritto internazionale.....	18
1.3.1 Immunità statale in senso stretto.....	20
1.3.2 Immunità funzionale.....	22
1.3.3 Immunità personale.....	23

## **CAPITOLO II: il caso Rina davanti alla giurisdizione dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.....**

2.1 Il procedimento innanzi al Tribunale di Genova.....	24
2.1.1 Contesto normativo e giurisprudenza: il giudizio di bilanciamento.....	26
2.2 La sentenza della Corte di Giustizia sul caso Rina.....	29
2.2.1 Il ragionamento della CGUE.....	31
2.2.2 (Segue): la questione nel merito.....	32
2.2.3 (Segue): raffronto al caso di specie.....	34
2.2.4 (Segue): osservazioni di sintesi.....	36

## **CAPITOLO III: Analisi e commento della sentenza CGUE, 7 maggio 2020, C-641/18, LG e altri c. Rina S.p.A. e Ente Registro Italiano Navale .....**

3.1 Le conclusioni dell'Avvocato generale.....	37
3.1.1 La ricevibilità della questione pregiudiziale.....	38

3.1.2 Il coordinamento tra principio di diritto internazionale consuetudinario relativo all'immunità giurisdizionale degli Stati e ambito d'applicazione <i>ratione materiae</i> del regolamento n. 44/2001.....	40
3.1.3 Ambito d'applicazione <i>ratione materiae</i> del regolamento.....	42
3.1.4 (Segue): natura giuridica delle attività di classificazione e certificazione.....	47
3.1.5 Influenza del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati sull'esercizio della competenza ai sensi del regolamento.....	47
3.2 Confronto tra conclusioni dell'Avvocato generale e ragionamento della CGUE.....	49
3.3 Critiche al metodo di ricostruzione della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati.....	51
3.4 Commento alla sentenza della Corte di Giustizia.....	53
3.4.1 L'ordine di trattazione delle questioni.....	53
3.4.2 (Segue): specularità tra l'ambito d'applicazione <i>ratione materiae</i> del regolamento n. 44/2001 e quello negativo dell'immunità giurisdizionale.....	55
3.4.3 L'accentramento della Corte di Giustizia.....	56
3.4.4 Il giudizio di bilanciamento e il <i>last resort argument</i> .....	58
3.4.5 Il rapporto tra diritto comunitario e diritto internazionale.....	60
3.5 La sentenza gemella.....	61
3.6 Possibili soluzioni differenti.....	63
<b>CONCLUSIONI</b> .....	66
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	69

## INTRODUZIONE

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2006 si verificò uno dei più grandi disastri marittimi, l'incendio e il conseguente naufragio del battello *Al Salam Boccaccio '98*.

Alcuni tra i familiari delle vittime e i passeggeri sopravvissuti tentarono una domanda di risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Genova, contro il Rina S.p.A. e l'Ente Registro Italiano Navale<sup>1</sup>, società di classificazione e certificazione navale presunte responsabili dell'evento.

Il giudizio in esame, in occasione del quale hanno avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Genova e la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha rivoluzionato le tendenze in tema di immunità internazionale.

In particolare, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>2</sup>, tramite la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (causa C-641/18<sup>3</sup>), è stato chiesto di rendere un'interpretazione degli art. 1, par. 1<sup>4</sup>, e 2, par. 1<sup>5</sup>, del regolamento n. 44/2001, e dell'istituto di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità

---

<sup>1</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri c. Rina s.p.a. e Ente Registro Italiano Navale e la rilevanza del diritto consuetudinario: quale equilibrio tra competenze della Corte di giustizia e del giudice nazionale?*, *Eurojuris.it*, n. 3, 2020, p. 282.

<sup>2</sup> Anche «la Corte» o «CGUE».

<sup>3</sup> Tribunale di Genova, 28 settembre 2018, Domanda di pronuncia pregiudiziale, C-641/18.

<sup>4</sup> Regolamento CE n. 44/2001, cd. Bruxelles I, del 22 dicembre 2000 ma entrato in vigore il 1° marzo 2002, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; art. 1: «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato. 3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca».

<sup>5</sup> Regolamento n. 44/2001, art. 2: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. 2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

internazionale. La sentenza<sup>6</sup> con cui questa si è pronunciata, costituisce un fondamentale contributo allo sviluppo del diritto internazionale in generale<sup>7</sup>, in quanto entrambi gli aspetti della questione pregiudiziale hanno offerto alla Corte l'occasione di aggiungere un significativo e particolarmente autorevole tassello nell'ambito della complicata questione delle attività di certificazione e di classificazione di navi svolte da società private in qualità di ROs<sup>8</sup> di Stati stranieri<sup>9</sup>, contribuendo allo sviluppo di una *opinio iuris* intorno al principio internazionalistico dell'immunità dalla giurisdizione.

Questa pronuncia della Corte risulta molto importante anche perché contiene un evidente sbilanciamento a favore della tutela giurisdizionale effettiva, privilegiando la garanzia dell'accesso al giudice per gli attori, a discapito delle società di classificazione e certificazione, in capo alle quali non riconosce il diritto di godere dell'immunità dalla giurisdizione dei giudici italiani.

La parte introduttiva del mio lavoro sarà dedicata allo studio di alcuni concetti giuridici e istituti del diritto internazionale e del diritto marittimo, essenziali per comprendere meglio lo sviluppo delle sentenze che affronterò nei capitoli successivi. Dopo la presentazione del caso di specie, esaminerò il giudizio intentato davanti al Tribunale di Genova da alcuni familiari delle vittime e dei superstiti

---

<sup>6</sup> CGUE, 7 maggio 2020, C-641/18, *LG e altri c. Rina S.p.A. e Ente Registro Italiano Navale*, ECLI:EU:C:2020:349.

<sup>7</sup> M. SZPUNAR, 14 gennaio 2020, Conclusioni dell'Avvocato generale, C-641/18, *LG e altri c. Rina S.p.A. e Ente Registro Italiano Navale*, ECLI:EU:C:2020:3, punto 3.

<sup>8</sup> *Recognized organization*, associazioni che hanno ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.

<sup>9</sup> M. FERRI, *Attività di certificazione delle navi svolte da società private su delega di Stati: tra immunità e tutela giurisdizionale delle vittime*, *Rivista di Diritto Internazionale*, 1° settembre 2020, n. 3, p. 791.

dell'incidente, conclusasi con una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Darò ampio spazio all'analisi della sentenza della Corte, seguita da un elaborato commento finalizzato a metterne in luce punti di forza e debolezze, con uno sguardo volto all'impatto che questa sentenza ha avuto nel panorama comunitario ed internazionale.

# CAPITOLO I

## NOZIONI ED ISTITUTI GIURIDICI RILEVANTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

SOMMARIO: 1.1 La nazionalità delle navi. – 1.1.1 Le bandiere di comodo – 1.2 L’evoluzione storica delle società di classificazione navale. – 1.2.1. Il Registro Italiano Navale. – 1.2.2 Responsabilità delle società di classificazione navale. – 1.3 L’immunità nel diritto internazionale. – 1.3.1 Immunità statale in senso stretto. – 1.3.2 Immunità funzionale. – 1.3.3 Immunità personale.

### 1.1 La nazionalità delle navi

La nozione di nazionalità della nave si riferisce al legame che si instaura tra l’ordinamento giuridico di uno Stato e una determinata nave nel momento in cui questa viene immatricolata nei registri statali dello Stato medesimo; l’immatricolazione prevede il rilascio dei relativi documenti e l’autorizzazione a battere la bandiera dello Stato in questione<sup>10</sup>. È importante – soprattutto considerate le dinamiche che si sono sviluppate nella prassi<sup>11</sup> – che questo legame sia genuino, e che lo Stato eserciti un reale potere di controllo sulla nave e sul suo equipaggio. La possibilità di iscrivere una nave in un certo registro navale è rimessa alla sussistenza di requisiti tecnico-nautici stabiliti dallo Stato stesso<sup>12</sup>; la stessa Corte di Giustizia ha affermato che ciascuno Stato membro ha competenza a determinare le condizioni per l’immatricolazione delle navi nei propri registri<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> L. S. DI PEPE, *Il diritto del mare, Istituzioni di diritto internazionale*, 5a ed., Torino, 2016, p. 462 e ss.

<sup>11</sup> Cfr. infra. Paragrafo 1.1.1.

<sup>12</sup> Nell’ordinamento italiano rileva a tal proposito l’art. 164 Cod. nav.: «La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all’impiego al quale è destinata. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite...».

<sup>13</sup> CGUE, 25 luglio 1991, *The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e altri*, C-221/89, ECLI:EU:C:1991:320.



A livello internazionale, il riferimento è l'art. 91 della Convenzione di Montego Bay<sup>14</sup>, ai sensi del quale «ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti».

La nazionalità dello Stato è importante soprattutto in riferimento alla disciplina dell'alto mare; questa zona dell'oceano è infatti sottratta alla giurisdizione di qualsiasi Stato<sup>15</sup> ed è dominata dal principio di libertà<sup>16</sup>. La giurisdizione è, per ogni nave che attraversa queste acque e per tutti i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che si trovano a bordo, dello Stato di bandiera, senza riguardi alla loro nazionalità<sup>17</sup>.

Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare prevede anche una serie di obblighi e misure che lo Stato di bandiera deve adottare, sanciti dall'art. 94.

### **1.1.1 Le bandiere di comodo**

Il fenomeno delle bandiere di comodo ha fatto la sua comparsa verso la fine della Prima guerra mondiale, e alle sue radici si deve collocare la sempre maggiore concorrenza internazionale nel trasporto commerciale ed il costante aumento dei

---

<sup>14</sup>United Nations Convention on the Law of the Sea (o UNCLOS), firmata a Montego Bay nel 1982: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.

<sup>15</sup> Come disciplinato dall'art. 92 della Convenzione di Montego Bay.

<sup>16</sup> Richiamo l'art. 87 della Convenzione di Montego Bay.

<sup>17</sup> Y. TANAKA, *The international Law of the Sea*, 3a ed., Cambridge, 2019, p. 187 e ss.

costi della fattibilità dell'impresa marina. Questo contesto ha portato i proprietari delle navi ad immatricolare le stesse in registri navali di Stati che, rispetto a quello di reale appartenenza, prevedessero criteri e requisiti di classificazione meno stringenti, norme a tutela del lavoro e della sicurezza del lavoro più convenienti – spesso, sulle navi battenti bandiera di comodo l'equipaggio vive e lavora in condizioni precarie, le risorse a sua disposizione sono scarse e l'orario lavorativo prolungato – o un qualche vantaggio sotto il profilo della tassazione; infatti, «dall'immatricolazione di una nave nei registri di un Paese scaturiscono precisi legami giuridici con la legislazione dello Stato di registrazione, pertanto, i maggiori costi imposti da tali leggi hanno indotto gli armatori ad iscrivere le proprie navi nei registri di quei Paesi la cui legislazione appariva più flessibile e meno onerosa. È un fenomeno, meglio conosciuto come *flagging out*, caratterizzato dal proliferare delle bandiere di convenienze e finalizzato a recuperare la competitività compromessa dall'apparato normativo degli Stati di appartenenza»<sup>18</sup>.

In concomitanza con questo fenomeno, diversi Stati – in particolare Panama, Liberia ed Honduras<sup>19</sup> – hanno permesso la registrazione di navi di proprietà straniera per fini economici<sup>20</sup>, senza fissare condizioni rigorose per l'immatricolazione ed esercitando su esse e sulle loro operazioni un controllo minimo<sup>21</sup>.

In sostanza, la bandiera di comodo (o, meno comunemente, bandiera di convenienza o d'ombra) può essere definita come una sorta di *escamotage* a cui ricorrono i

---

<sup>18</sup> C. MONTEBELLO, *Bandiere di convenienza, sistemi di registrazione "alternativi" e port state control, trasporti- diritto, economia, politica*, volume 2000 n. 85, p. 1 e ss.

<sup>19</sup> E. OSIEKE, *Flag of Convenience Vessels: recent development*, 73 *Am. J. Int'l L.* 604, 1979, p. 1.

<sup>20</sup> Lo stato che concede bandiera di comodo, infatti, riceve un compenso in cambio.

<sup>21</sup> L. S. DI PEPE, *Il diritto del mare...* cit. alla nota n. 10, p. 462.

proprietari di una determinata nave quando decidono di immatricolarla nel registro di uno Stato estero, anziché in quello della reale nazionalità, per questioni di convenienza o per nascondere la propria reale attività economica.

Ad oggi, si cerca di individuare quali siano queste *Flag Of Convenience* (FOC) e di contrastarne la propagazione, soprattutto introducendo criteri che prevedano una sempre maggiore intensità del *genuine link*<sup>22</sup>. Tuttavia, questo criterio ad oggi non si può ritenere efficace in quanto viene lasciata, ai sensi dell'art. 91 della Convenzione di Montego Bay, un'eccessiva discrezionalità agli Stati nell'individuazione dei fattori idonei ad attestarne l'esistenza; più che come presupposto, l'esistenza del *genuine link* si configura come un effetto del conferimento o mantenimento della nazionalità<sup>23</sup>. Nel 1986 ci fu un tentativo di fissare una serie di requisiti di applicazione uniforme a livello internazionale, ma la relativa Convenzione di Ginevra<sup>24</sup> non raggiunse il numero di ratifiche necessario per entrare in vigore.

---

<sup>22</sup> Termine codificato all'art. 5 della Convenzione di Ginevra del 1958, adottata durante la prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ed utilizzato per indicare il legame diretto ed effettivo che deve esistere tra Stato della bandiera e nave: «*Each State shall fix the conditions for the grant of nationality to ships for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. There must exist a genuine link between the State and the ship; in particular, the State must effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag*».

<sup>23</sup> L. S. DI PEPE, *Il diritto del mare...* cit. alla nota n. 10, p. 462 e ss.

<sup>24</sup> Convenzione di Ginevra del 1986 sulle condizioni per le registrazioni delle navi.

## 1.2 Evoluzione storica delle società di classificazione navale

La prima società di classificazione al mondo, la *Register Society*, fu fondata a Londra sul finire del Settecento, quando armatori e assicuratori – che erano soliti incontrarsi nella *Lloyd's Coffee House* per stipulare contratti assicurativi – decisero di affidare ad un soggetto terzo il compito di verificare le reali condizioni delle navi oggetto di garanzia; si trattava di un accertamento tecnico sulla loro qualità e sicurezza, basato su criteri e requisiti prestabiliti e di applicazione uniforme. La *Register Society* doveva, infatti, pubblicare con cadenza annuale un cosiddetto registro di classificazione navale nel quale venivano annotate tali condizioni; la prima pubblicazione del *Register of Ships* risale al 1764.

Nel corso degli anni le funzioni di questa società di classificazione navale andarono ad ampliarsi e accanto ai registri di classificazione nacquero quelli di certificazione. Per ogni classe di navi erano prestabiliti, in appositi regolamenti, criteri e requisiti necessari, da mantenersi per tutta la vita della nave; il certificato consisteva in un documento che attestava l'appartenenza di una determinata nave ad una determinata classe, e veniva rilasciato a seguito di apposite visite da parte della società certificatrice, volte a verificarne la conformità ai rispettivi regolamenti.

La sua attività raggiunse una tale risonanza che istituzioni simili si diffusero anche in altre zone marittime; mi riferisco al *Bureau Veritas francese*, fondato nel 1828, al *Registro Italiano Navale*, nel 1861, e ancora, l'anno successivo, all'*American Bureau of Shipping*.

Ancora oggi, la classificazione e la certificazione delle navi ad opera di appositi enti, e la pubblicazione annuale dei relativi registri, sono passaggi fondamentali per l'esercizio delle navi<sup>25</sup> e per il buon funzionamento del traffico marittimo, specialmente in ambito mercantile. Accanto a queste attività, i registri di classifica possono anche svolgere funzioni loro delegate dalla Pubblica Amministrazione in ordine all'attività di controllo tecnico delle costruzioni e delle navi<sup>26</sup>.

### 1.2.1 Il Registro Italiano Navale

In Italia fino al 1999, l'ente che deteneva il monopolio sulle attività di classificazione e di certificazione era il Registro Italiano Navale<sup>27</sup>, la terza società di questo tipo fondata nel mondo, nel 1861 a Genova, su iniziativa della Mutua Assicurazione Marittima<sup>28</sup> e dei gestori o proprietari di navi.

Si trattava di un ente di natura privata delegato all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di diversi Stati con riguardo alla classificazione e certificazione delle navi che ne battono la bandiera<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> F. TAJANI, *Il ruolo delle società di classificazione navale: analisi comparata delle responsabilità tra contratto ed illecito civile*, Milano, 2014, p. 7.

<sup>26</sup> S. M. CARBONE, P. CELLE, M. LOPEZ DE GONZALO, *il Diritto Marittimo, attraverso i casi e le clausole contrattuali*, quinta ed., Torino, 2015, p. 32 e ss.

<sup>27</sup> Vedi art. 166 del Cod. nav.: «Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti. L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione».

<sup>28</sup> Si tratta della prima assicurazione marittima del mondo, nata come «patto di coraggio e lealtà fra gentiluomini scritto a penna senza alcuna formalità giuridica e senza l'aiuto di un legale o di un notaio», nel 1853 a Camogli, A. CASSINIS, *Così nel 1853 nacque a Camogli la prima assicurazione marittima*, 2017, *themediatelegraph.com*.

<sup>29</sup> Cfr. T.A.R. Liguria 12 settembre 2007, in *Diritto Marittimo*, 2008, p. 1449.

Oggi, queste attività sono svolte dal Rina S.p.A., una società per azioni con sede a Genova di cui il Rina Ente è socio maggioritario; il passaggio di tutte le funzioni operative da un'organizzazione all'altra si ebbe nel 1999, appunto, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 94/57/CE<sup>30</sup>, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, a cui si sono aggiunti, anni dopo, il regolamento relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi<sup>31</sup>, e la direttiva concernente disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime<sup>32</sup>; la normativa che ha attuato in Italia la disciplina ivi contenuta, ha delegato i poteri di ispezione e di controllo alla società Rina<sup>33</sup>.

Il Registro Italiano Navale ha mantenuto il suo stato di ente privato senza fini di lucro, il cui scopo sociale è contribuire, nell'interesse della collettività, alla salvaguardia della vita umana, dei beni e dell'ambiente.

---

<sup>30</sup> Direttiva CE n. 57 del 1994, del Consiglio, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime; fu attuata in Italia con il d. lgs. 3 agosto 1998, n. 314.

<sup>31</sup> Regolamento n. 391/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

<sup>32</sup> Direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia col d. lgs. 14 giugno 2011, n. 104.

<sup>33</sup> S. M. CARBONE, P. CELLE, M. LOPEZ DE GONZALO, *il Diritto Marittimo, attraverso...* cit. alla nota n. 26, p. 33.

## 1.2.2 Responsabilità delle società di classificazione navale

La responsabilità delle società di classificazione e certificazione navale, nell'attuale quadro normativo internazionale, non risulta sottoposta ad alcuna limitazione, e questo determina che le vittime di un eventuale sinistro marittimo, al fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti, preferiscano intentare azioni di responsabilità contro questi enti piuttosto che contro gli armatori – principali responsabili delle condizioni della loro nave, che le società in questione hanno solo il dovere di verificare e controllare<sup>34</sup> – che, al contrario, sono tutelati da diverse fonti, nazionali ed internazionali, che pongono dei limiti alla loro responsabilità<sup>35</sup>.

In questo contesto, meritano attenzione le ipotesi di responsabilità derivanti da inadempimenti contrattuali. Se si segue la linea della responsabilità contrattuale, legittimato a chiedere il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento di una obbligazione prevista dal contratto stipulato tra la società di classificazione navale e l'armatore, risulta l'armatore stesso; eventuali vittime risulterebbero terze parti, di conseguenza, escluse da una tutela risarcitoria. È per questo che nella prassi sono scarse le azioni intentate in via contrattuale ed emerge sempre più la ricerca di ulteriori vie di risarcimento per i soggetti danneggiati<sup>36</sup>, tra cui si fa spazio il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale<sup>37</sup> in capo alle società; invero,

---

<sup>34</sup> S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale per attività delle società di classificazione*, *Rivista di Diritto Internazionale*, n. 3, 1° settembre 2021, p. 799.

<sup>35</sup> A titolo esemplificativo: Convenzione internazionale concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare, Bruxelles, 10 ottobre 1957; art. 275 Cod. nav: «Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. 2. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore».

<sup>36</sup> F. TAJANI, *Il ruolo delle società di classificazione navale...* cit. alla nota n. 25, p. 133.

<sup>37</sup> Art. 2043 Cod. civ.: «Risarcimento per fatto illecito; qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

si può affermare che normalmente l'incarico del registro di provvedere alle visite e al rilascio dei relativi certificati, talvolta obbligatori, perviene dal proprietario o, se persona diversa, dall'armatore della nave, col quale viene ad instaurarsi un rapporto negoziale. Nel caso di certificazioni rilasciate in assenza di presupposti di legge e di fatto, per colpa imputabile ai periti dell'ente di classifica incaricato di eseguire le visite, si riscontrano orientamenti differenti.

Nell'ambito degli ordinamenti di *common law* solitamente si nega che i terzi che abbiano fatto affidamento su tali certificazioni possano far valere la responsabilità del registro di classifica per i danni conseguenti ed eventuali sinistri occorsi dalla nave, in quanto la responsabilità di un professionista verso i terzi in generale può sorgere solo in presenza di un *duty of care* e – in virtù del principio di *proximity* – di un collegamento sufficientemente stretto tra il professionista e il terzo potenziale reclamante, tale da far ritenere equa e ragionevole l'imposizione dell'obbligo di diligenza<sup>38</sup>. Pertanto, la giurisprudenza inglese ha espressamente escluso l'esistenza sia di un generale dovere di diligenza dei registri nei confronti dei terzi che siano interessati alle risultanze della loro attività ispettiva, sia di una sufficiente connessione, sottolineando come il primo responsabile delle condizioni di navigabilità della nave debba essere l'armatore e come l'attività dei registri verrebbe di fatto resa quasi impossibile se ad essi fossero accolte responsabilità equivalenti a quelle dell'armatore a fronte di una mera attività di controllo<sup>39</sup>.

Diversa è invece la qualificazione giuridica adottata negli ordinamenti di *civil law*, in cui la responsabilità dei registri di classifica nei confronti di qualsiasi

---

<sup>38</sup> F. TAJANI, *Il ruolo delle società di classificazione navale...* cit. alla nota n. 25, p. 145 e ss.

<sup>39</sup> Cfr. decisione resa dalla House of Lords nel caso *Nicolas H. in Lloyd's Rep.*, 1992, 2, p. 299.



danneggiato, a seguito delle condizioni di innavigabilità della nave certificata come navigabile dal registro di classifica competente al riguardo, è configurabile in virtù di un comportamento gravemente colpevole. Si ritiene infatti sufficiente questo specifico comportamento e la sussistenza di un adeguato collegamento col sinistro occorso alla nave a seguito del quale si sono prodotti i danni. In questo modo, la configurabilità o meno della responsabilità (extracontrattuale) in capo agli enti di classificazione viene a dipendere dalla disciplina prevista nella legge concretamente applicabile alla fattispecie<sup>40</sup>, creandosi così una situazione di oggettiva incertezza *ex ante* dei rischi assunti con l'esercizio dell'attività di classificazione. L'esigenza<sup>41</sup> di ovviare al problema appena esposto ha portato all'elaborazione, in sede internazionale ed europea, di regole di responsabilità uniformi applicabili a questo tipo di enti, tenendo conto della specificità dell'attività da loro svolta e degli interessi pubblici e privati ad essa sottesi<sup>42</sup>. Ne è esempio il Regolamento Roma II<sup>43</sup>, che al suo art. 4 stabilisce una regola univoca per i giudici nazionali degli Stati membri dell'Unione, i quali devono applicare la legge del paese dove si verifica il danno. Bisogna rammentare, comunque, che esistono delle ipotesi in cui le società di classificazione navale non risultano responsabili, nei confronti dell'armatore o di terze parti, per eventuali danni da loro subiti a seguito di propri atti. Si tratta dei casi in cui la società non si sia limitata a svolgere attività meramente private, ma, in

---

<sup>40</sup> Cfr. Trib. Savona, 29 ottobre 1990, in *Diritto Marittimo*, 1991, p. 423.

<sup>41</sup> Il diritto deve sempre essere certo e prevedibile.

<sup>42</sup> S. M. CARBONE, P. CELLE, M. LOPEZ DE GONZALO, *il Diritto Marittimo, attraverso...* cit. alla nota n. 26, p. 32 e ss.

<sup>43</sup> Regolamento n. 864/2007, cd. Roma II, disciplina l'individuazione della legge applicabile in caso di conflitto di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale; art. 4, par. 1: «Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

quanto *Recognized Organization*, abbia svolto anche funzioni pubbliche che hanno comportato l'utilizzo di poteri pubblici<sup>44</sup>, e dunque, possa avvalersi dell'istituto di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale.

### **1.3 L'immunità nel diritto internazionale**

Il diritto internazionale generale tutela con apposite norme le funzioni di governo degli Stati<sup>45</sup>, attribuendo a ciascuno di essi «il potere esclusivo di svolgere le proprie funzioni sovrane nell'ambito del proprio territorio e nei confronti della propria comunità»<sup>46</sup>, in virtù del principio cardine di eguaglianza sovrana degli Stati e del principio di non intervento negli affari interni ed esterni di un altro Stato<sup>47</sup>.

Presupposti per il riconoscimento, in capo ad uno Stato, della piena soggettività internazionale sono la sovranità esterna (indipendenza nei confronti degli altri Stati)<sup>48</sup> e quella interna (potere di imperio di cui lo Stato è titolare)<sup>49</sup>.

Ad oggi, nonostante la sempre crescente interdipendenza degli Stati e la erosione della loro sovranità, non si può negare che l'assetto giuridico della coesistenza degli Stati nell'ambito della Comunità internazionale universale sia basato sulla pretesa di esclusività, riconosciuta dal diritto, nell'esercizio delle prerogative sovrane da parte di ciascuno Stato nel proprio territorio<sup>50</sup>. Infatti, in un ordinamento privo di un

---

<sup>44</sup> Cfr. infra. paragrafi 1.3 e ss.

<sup>45</sup> Si tratta di quelle funzioni sovrane svolte dallo Stato nel proprio territorio attraverso la propria organizzazione pubblica.

<sup>46</sup> R. LUZZATO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale, "jurisdiction" e regole di immunità, Istituzioni di diritto internazionale*, 5a ed., 2016, p. 183.

<sup>47</sup> ANZILOTTI, *L'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione*, *Rivista di Diritto internazionale*, 1910, p. 477 e ss.

<sup>48</sup> S. M. CARBONE, *Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale*, 6° ed., cap.1, p. 3 e ss.

<sup>49</sup> S. M. CARBONE, *Caratteristiche...* cit. alla nota n. 48, cap. 1, p. 9 e ss.

<sup>50</sup> R. LUZZATO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale...* cit. alla nota n. 46, p. 184.

meccanismo centralizzato di accertamento del diritto – come risulta essere quello internazionale, dove questa funzione è svolta dai giudici nazionali – è fondamentale che sia garantito il rispetto delle immunità dettate dall’ordinamento internazionale stesso, volte a limitare, se necessario, l’eventuale competenza giurisdizionale dei giudici del foro<sup>51</sup>.

È in questo contesto che nel 1972 fu conclusa a Basilea la Convenzione europea sull’immunità degli Stati<sup>52</sup>, la quale sancisce l’immunità degli Stati dalla giurisdizione di cognizione, civile ed amministrativa, dei tribunali degli Stati esteri, al fine di tutelare la sovranità di ogni singolo Stato. Si trattava, comunque, di una regola consuetudinaria unanimemente riconosciuta, identificabile nel tradizionale principio *par in parem non habet iurisdictionem*, secondo il quale i comportamenti di uno Stato e dei suoi enti sovrani non possono essere convenuti in giudizio davanti ai tribunali di un Paese straniero, salvo il loro consenso<sup>53</sup>.

Tradizionalmente, si sono identificate differenti tipologie di immunità internazionale<sup>54</sup>: l’immunità statale in senso stretto, l’immunità funzionale e l’immunità personale; la prima si differenzia a sua volta in immunità dalla giurisdizione di cognizione e immunità dalla giurisdizione esecutiva.

---

<sup>51</sup> M. LA MANNA, *Vecchi quesiti e nuove conferme: l’ambito di applicazione del reg. 44/2001 e i confini dell’immunità sovrana secondo la Corte di Giustizia nel caso Rina, Responsabilità civile e previdenza*, n. 5, 2020, p. 1486.

<sup>52</sup> Convenzione europea sull’immunità degli Stati, conclusa a Basilea nel 1972.

<sup>53</sup> M. LA MANNA, *Vecchi quesiti e nuove conferme...* cit. alla nota n. 51, p. 1486.

<sup>54</sup> R. LUZZATO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale...* cit. alla nota n. 46, p. 188.

### 1.3.1 Immunità statale in senso stretto

L'immunità statale in senso stretto è una prerogativa degli Stati e delle loro articolazioni interne, così tutelati dall'assoggettamento al giudizio dei tribunali di un Paese straniero. Le due sottocategorie dell'immunità dalla giurisdizione di cognizione e dalla giurisdizione esecutiva tutelano, rispettivamente, gli atti compiuti nell'esercizio della potestà d'imperio e la sottoposizione ad esecuzione forzata dei beni e degli averi di un determinato Stato.

Per quanto riguarda i suoi confini, da un punto di vista soggettivo si può ritenere che sia illimitata; infatti, spetta a tutti gli Stati dotati di personalità internazionale, coprendo tanto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, quanto tutte le strutture e gli enti cui è attribuito l'espletamento di funzioni sovrane. Dal punto di vista oggettivo, invece, la concezione di immunità assoluta, che i sovrani si riconoscevano reciprocamente senza prevedere eccezioni derivanti dal contenuto della fattispecie concreta, è andata via via snellendosi, fino ad essere sostituita, negli ultimi decenni del secolo scorso, dalla teoria dell'immunità «ristretta».

Questa evoluzione è dovuta alla recente distinzione che si è definita tra atti compiuti *iure imperii* e atti compiuti invece *iure gestionis*, e che riflette la partecipazione sempre più attiva dello Stato al mondo economico alla stregua di un soggetto privato; si tratta, rispettivamente, di atti compiuti nell'esercizio del potere d'imperio dello Stato, dunque inerenti ad attività prettamente pubblicistiche, ed atti che non rientrano in questa categoria, compiuti nel rispetto delle norme di diritto privato<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> M. LA MANNA, *Vecchi quesiti e nuove conferme...* cit. alla nota n. 51, p. 1487.

Nel panorama attuale, dunque, sono presenti due forme di immunità statale in senso stretto, una assoluta ed una relativa; alla prima lo Stato e i suoi enti sovrani delegati fanno ricorso quando una determinata controversia riguarda atti compiuti *iure imperii*, mentre si avrà una forma di immunità ristretta nel caso in cui gli atti siano compiuti *iure gestionis*, e quindi esulino dall'esercizio di prerogative sovrane.

Grande impulso per lo sviluppo di questa concezione moderna di immunità è stata anche l'importanza che nel corso del tempo hanno assunto i diritti fondamentali dell'uomo: l'applicazione di questo istituto del diritto internazionale consuetudinario deve infatti essere bilanciato con il diritto di accesso alla giustizia, sancito dall'art. 6 CEDU<sup>56</sup>.

La predisposizione di normative interne relative all'immunità ristretta, per quanto astrattamente coincidenti, ha comportato l'affermazione di soluzioni divergenti, specialmente laddove si sia cercato di offrire una disciplina analitica e dettagliata. In questo quadro, risulta complicato individuare una prassi consolidata e una certa *opinio iuris* che ne accertino il riconoscimento; in dottrina, si è addirittura affermato che ad oggi valga solo la regola «che obbliga tutti gli Stati a non interferire, attraverso l'esercizio della propria giurisdizione, nel diritto esclusivo di ogni Stato di esercitare in via esclusiva la propria potestà di governo»<sup>57</sup>.

Una tale situazione, caratterizzata da un'applicazione non uniforme dell'immunità dalla giurisdizione, potrebbe creare disuguaglianze e disparità di trattamento. Di

---

<sup>56</sup> La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (o CEDU), Consiglio d'Europa, Roma, 1950; art. 6, par. 1: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».

<sup>57</sup> R. LUZZATO, *La giurisdizione sugli Stati stranieri tra Convenzione di New York, norme internazionali, generali e diritto interno*, in *Comunicazioni e studi*, XXII, 2007, p. 7 e ss.

conseguenza, ci sono stati diversi tentativi di risoluzione attraverso la predisposizione di appositi strumenti internazionali dedicati a questo istituto. Il più importante è la Convenzione sull'immunità degli Stati e dei loro beni<sup>58</sup>, adottata nel 2004 dall'Assemblea Generale delle Nazioni ma non ancora entrata in vigore, che all'art. 5 richiama espressamente i casi in cui l'immunità non può essere invocata, di cui è presente un elenco tassativo nella Parte III della Convenzione stessa; si tratta di un elenco così ampio da far dubitare che l'immunità debba ancora essere considerata la regola piuttosto che l'eccezione<sup>59</sup>.

### 1.3.2 Immunità funzionale

L'immunità funzionale (o *ratione materiae*) spetta a tutti gli individui dello Stato, i quali non possono essere sottoposti alla giurisdizione dei tribunali stranieri in relazione all'attività svolta in esecuzione delle funzioni loro affidate, e permane anche dopo la cessazione di tali funzioni. La *ratio* di questo tipo di immunità va ricercata nel fatto che le attività svolte in veste ufficiale dagli organi statali sono esercitate per conto dello Stato di appartenenza, che ne è il reale titolare<sup>60</sup>.

L'istituto in esame non copre tutti gli atti compiuti dai soggetti che ne possono beneficiare, bensì sono riscontrabili delle limitazioni nelle ipotesi in cui compiano illeciti la cui punibilità è espressamente sancita in apposite Convenzioni internazionali, quando agiscano nell'ambito di missioni non autorizzate e ancora nel caso di commissione di crimini internazionali.

---

<sup>58</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità degli Stati e dei loro beni (o Convenzione di New York), 2 dicembre 2004, New York.

<sup>59</sup> R. LUZZATO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale...* cit. alla nota n. 46, p. 200.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 207 e ss.

### 1.3.3 Immunità personale

Dell'immunità personale (o *ratione personae*) beneficiano determinati individui-organi dello Stato, i quali non possono essere sottoposti alla giurisdizione dei tribunali stranieri neppure in relazione all'attività svolta al di fuori di ogni incarico ufficiale, pertanto, a quelle attività svolte in veste privata, in quanto rappresentanti le più alte cariche di uno Stato in materia di politica estera. Nonostante sia molto ampia, questa tipologia di immunità è temporanea, nel senso che i soggetti interessati (agenti diplomatici, capi di Stato, capi di Governo, Ministri degli esteri) cessano di goderne allo scadere della loro carica<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> R. LUZZATO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale...* cit. alla nota n. 46, p. 216 e ss.

## CAPITOLO II

### IL CASO RINA DAVANTI ALLA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 2.1 Il procedimento innanzi al Tribunale di Genova. – 2.1.1 Contesto normativo e giurisprudenza: il giudizio di bilanciamento. – 2.2 La sentenza della Corte di Giustizia sul caso Rina. – 2.2.1 Il ragionamento della CGUE. – 2.2.2 La Questione nel merito. – 2.2.3 (Segue): raffronto al caso di specie. – 2.2.4 (Segue): osservazioni di sintesi.

La fattispecie all'origine del caso Rina – al centro della presente analisi – né costituita dal naufragio dell'*Al Salam Boccaccio '98*. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2006, mentre attraversava il Mar Rosso, dal porto di Dhiba (in Arabia Saudita) a quello di Safaga (in Egitto), fu colpito da un incendio, si capovolse e affondò, portando con sé oltre 1.000 vittime<sup>62</sup>. L'*Al salam Boccaccio '98* era una nave egiziana battente bandiera di comodo, in quanto immatricolata nel registro navale della Repubblica di Panama.

#### 2.1 Il procedimento innanzi al Tribunale di Genova

A seguito di questo tragico evento, alcuni familiari delle vittime e passeggeri sopravvissuti citarono in giudizio davanti al Tribunale di Genova il Rina S.p.A. e l'Ente Registro Italiano Navale (o anche «le società Rina») al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'eventuale responsabilità civile di queste società di classificazione e certificazione, subiti *iure proprio* o *iure successionis*. Gli attori, infatti, sostenevano che all'origine del naufragio dell'*Al Salam Boccaccio '98* ci fosse una responsabilità civile delle società

---

<sup>62</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, pag. 283.



Rina in virtù dell'accordo stipulato tra queste e la Repubblica di Panama<sup>63</sup> – avrebbero infatti certificato la nave nonostante evidenti carenze nei requisiti.

Le società Rina si sono difese contestando le domande attoree sotto diversi profili, in particolare, hanno sollevato l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Genova in virtù del principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati esteri<sup>64</sup>. Questa eccezione si fonda sul fatto che il Rina S.p.A. e l'Ente Registro Italiano Navale sono state convenute relativamente ad attività svolte in qualità di delegate della Repubblica di Panama, cioè uno Stato sovrano estero; dunque, queste attività costituiscono una manifestazione delle prerogative sovrane di Panama e consistendo in atti compiuti *iure imperii*, svolti per conto e nell'interesse dello Stato delegante – in base al diritto internazionale consuetudinario – sono coperte dall'istituto dell'immunità giurisdizionale<sup>65</sup>.

Le parti attrici hanno a loro volta replicato l'eccezione sollevata dalle convenute sostenendo che ai sensi dell'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001 la controversia, avendo natura civile, rientra nel suo ambito d'applicazione *ratione materiae* e che, ai sensi dell'art. 2, par. 1, del medesimo regolamento, considerato che la sede sociale sia del Rina S.p.A. che dell'Ente Registro Italiano Navale è in Italia, nello specifico a Genova, il Tribunale adito risulta competente; inoltre hanno sostenuto che l'immunità internazionale non copre il tipo di attività da loro svolte, in quanto disciplinate da regole tecniche prive di carattere discrezionale ed estranee alle scelte politiche e alle prerogative di uno Stato<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri*... cit. alla nota n. 6, punto 15.

<sup>64</sup> Cfr. supra. paragrafo 1.3 per approfondimento sul tema.

<sup>65</sup> Domanda di pronuncia pregiudiziale, C-641/18... cit. alla nota n. 3, punto. 1.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

A questo punto, il Tribunale di Genova ha ravvisato dubbi circa la competenza dei giudici italiani in quanto «sebbene sia pacifico che le società Rina abbiano sede in Italia, esse avrebbero agito su delega della Repubblica di Panama»<sup>67</sup>, e pertanto, secondo la tesi delle convenute, *iure imperii*.

Date queste premesse, il giudice del procedimento principale, in virtù dell'art. 267 TFUE<sup>68</sup>, ha deciso allora di sospendere il procedimento pendente innanzi a lui e di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione degli articoli 1, par. 1 e 2, par. 1 del regolamento in questione. In particolare, il Tribunale di Genova si interrogava sul contenuto e la portata della nozione di «materia civile e commerciale» e della norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale.

### **2.1.1 Contesto normativo e giurisprudenza: il giudizio di bilanciamento**

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, il Tribunale di Genova richiama numerose disposizioni. In particolare, ha chiesto che l'interpretazione fosse eseguita «anche alla luce dell'art. 47 CDFUE<sup>69</sup>,

---

<sup>67</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 18.

<sup>68</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Roma nel 1957.

<sup>69</sup> Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), firmata a Nizza il 7 dicembre del 2000, GUUE: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

dell'art. 6, par. 1, CEDU e del considerando n. 16<sup>70</sup> della direttiva 2009/15/CE»<sup>71</sup>.

Il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea va ricondotto all'obbligo in capo ai giudici degli Stati membri di rispettare i diritti ivi contenuti nel momento in cui si applicano norme europee (come quelle di cui si chiede interpretazione alla Corte, contenute nel regolamento Bruxelles I); il richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo deve essere letto alla luce dell'art. 3, par. 5 TUE<sup>72</sup>, che invita gli Stati membri a promuovere e rispettare le norme del diritto internazionale. Tali riferimenti riflettono le teorie volte a sostenere l'ammissione di una deroga all'effetto dell'immunità giurisdizionale in caso di violazione dei diritti umani, fondate sul presupposto della prevalenza delle norme poste a tutela dei diritti fondamentali su quelle in materia di immunità<sup>73</sup>.

Il rapporto tra il beneficio dell'immunità e il diritto di accedere alla tutela giurisdizionale è regolato attraverso un giudizio di bilanciamento. In materia, importante appare la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale – richiamata dallo stesso giudice nel procedimento principale – e la «dottrina dei controlimiti» ivi espressa. Il ricorso alla teoria dei controlimiti permette alla Corte, infatti, di aggiungere un'importante precisazione al meccanismo previsto dall'art. 10 della

---

<sup>70</sup> Considerando n. 16, direttiva 2009/15/CE, cit. alla nota n. 32: «Quando un organismo riconosciuto, i suoi ispettori o il suo personale tecnico provvedono al rilascio dei certificati obbligatori per conto dell'amministrazione, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di permettere loro, per quanto concerne tali attività delegate, di essere soggetti a garanzie giuridiche commisurate e ad una protezione giurisdizionale, incluso l'esercizio di adeguate azioni di difesa, eccezion fatta per l'immunità, prerogativa che può essere invocata dai soli Stati membri, quale inseparabile diritto di sovranità che come tale non può essere delegato».

<sup>71</sup> Domanda di pronuncia pregiudiziale, C-641/18... cit. alla nota n. 3.

<sup>72</sup> Art. 3, par. 5 Trattato sull'Unione europea, Maastricht, 1992: «Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».

<sup>73</sup> M. FERRI, *Attività di certificazione delle navi...* cit. alla nota n. 9, p. 798 e ss.

Costituzione italiana. È vero che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»<sup>74</sup>, ma l'ordinamento giuridico italiano consentirà l'ingresso di una norma di diritto internazionale solo nel caso in cui non risulti incompatibile coi suoi principi fondamentali, posti al vertice della gerarchia delle fonti del diritto. In questo modo, il ricorso al principio dell'immunità giurisdizionale, istituto tipico del diritto internazionale, viene limitato laddove comporti una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale<sup>75</sup>, sancito all'art. 24 della Costituzione italiana<sup>76</sup>. Emerge con chiarezza, in sede di valutazione della proporzionalità di una eventuale limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale, la propensione della Corte costituzionale verso la garanzia di tale diritto, a discapito dell'immunità degli Stati (e dei loro enti delegati)<sup>77</sup>.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha assunto la stessa posizione favorevole agli attori<sup>78</sup> – i quali hanno intrapreso la via della tutela giurisdizionale al fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti – laddove ha affermato che, nel caso in cui il giudice del rinvio riconosca l'immunità dalla giurisdizione alle convenute, deve comunque essere garantito ai ricorrenti il diritto ad un effettivo rimedio giurisdizionale (nel caso di specie, davanti alle corti panamensi)<sup>79</sup>.

---

<sup>74</sup> Art. 10 Cost.

<sup>75</sup> D. BONETTO *Immunità dello Stato e controlimiti costituzionali: il recente contributo della Cassazione italiana al progressivo consolidamento di una opinio iuris internazionale*, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, Torino, 2021, par. 5, p. 13 e ss.

<sup>76</sup> Art. 24 Cost.: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

<sup>77</sup> D. BONETTO *Immunità dello Stato...* cit. alla nota n. 75, p. 15.

<sup>78</sup> Importante aspetto del ragionamento seguito dalla CGUE, cfr. infra. paragrafo 2.2.1.

<sup>79</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 55.

Il Tribunale di Genova ha citato anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 15812/2016, dove viene confermato che il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale è precluso solo per gli atti degli Stati esteri che consistano in crimini di guerra o contro l'umanità, o qualora risulti lesa il principio alla tutela giurisdizionale<sup>80</sup>.

## 2.2 La sentenza della Corte di Giustizia sul caso Rina

Il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Genova offre ai giudici di Lussemburgo la possibilità di precisare ulteriormente il contenuto della nozione di «materia civile e commerciale» e di pronunciarsi sui limiti dell'immunità giurisdizionale, e dunque di contribuire allo sviluppo del diritto internazionale. È vero che controversie simili a quella in esame sono state affrontate in precedenza dalla Corte<sup>81</sup>, ma il caso Rina si distingue in quanto, seguendo grandi linee il ragionamento dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, la Corte prende posizione e offre chiarimenti sull'interpretazione di questo istituto<sup>82</sup>.

Nel rispetto della funzione del rinvio pregiudiziale, la Corte ha espresso il proprio parere – cercando di rendere una risposta al Tribunale di Genova che sia una linea guida utile verso la conclusione del procedimento, chiarendo alcuni punti chiave del diritto comunitario<sup>83</sup>– ma ha lasciato la questione aperta, rimettendo al giudice del

---

<sup>80</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 19.

<sup>81</sup> CGUE, 15 febbraio 2007, *Eirini Lechouritou e altri c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias*, C-292/05, ECLI:EU:C:2007:102; CGUE, 19 luglio 2012, *Ahmed Mahamdia c. République algérienne démocratique et populaire*, C-154/11, ECLI:EU:C:2012:491.

<sup>82</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale del regolamento 44/2001 e immunità degli Stati alla luce della sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Rina*, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, vol. 3, n. 1, pp. 857 e 858.

<sup>83</sup> P. DE PASQUALE, *La sentenza della Corte di Giustizia nel caso RINA: ancora sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile*, *osservatorio europeo DUE*, 2020, p. 1 ss.

procedimento principale il compito di svolgere ulteriori verifiche e adottare una decisione definitiva<sup>84</sup>.

Dopo aver statuito sulla ricevibilità della domanda di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha suddiviso la sua riflessione in due passaggi: innanzitutto, si è chiesta se l'attività di certificazione e classificazione di navi effettuata per conto e su delega di uno Stato estero rientri nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, par. 1, regolamento n. 44/2001, successivamente, verificata la riconducibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione del citato regolamento, si è domandata se la norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale osti all'esercizio della competenza attribuita al giudice nazionale in base alla normativa europea in questione<sup>85</sup>.

Terminato il proprio ragionamento, la Corte ha concluso che la nozione di «materia civile e commerciale» di cui all'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001 vada interpretata – sulla base dei criteri propri del diritto comunitario – in modo tale da comprendere le attività svolte dalle convenute, rendendo applicabile il regolamento europeo alla controversia in esame; a questo punto, ai sensi dell'art. 2, par. 1 dello stesso, il giudice adito dalle parti attrici risulta competente. A proposito del principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale, ha affermato che – previo accertamento da parte del Tribunale di Genova in merito alla natura delle attività svolte dalle società Rina, sulla base dei criteri di diritto internazionale

---

<sup>84</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri*... cit. alla nota n. 6, punto 49.

<sup>85</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri*... cit. alla nota n. 1, p. 285.

– non osta all’esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento»<sup>86</sup>.

### **2.2.1 Il ragionamento della CGUE**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha iniziato lo sviluppo del proprio ragionamento affrontando la questione pregiudiziale sulla ricevibilità della domanda proposta dal Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 267 TFUE. Nelle loro osservazioni scritte, infatti, le società Rina avevano ritenuto irricevibile la pronuncia pregiudiziale, deducendo che l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 non fosse pertinente ai fini della decisione relativa all’eccezione di immunità giurisdizionale, sollevata nel procedimento principale e sulla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto statuire prima di adire la Corte in via pregiudiziale per determinare la propria eventuale competenza<sup>87</sup>.

Tuttavia, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’UE sollevate dai giudici nazionali – nel contesto di diritto e di fatto che sotto la loro responsabilità hanno individuato e non può essere sottoposto al controllo della CGUE – godono di una presunzione di rilevanza<sup>88</sup>; il rifiuto della Corte di statuire su tale questione sarebbe possibile solo in casi limite, cioè quando la richiesta di interpretazione del diritto comunitario risultasse manifestamente priva di una relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema fosse di natura ipotetica o ancora la Corte non

---

<sup>86</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri*... cit. alla nota n. 6, punto 60.

<sup>87</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri*... cit. alla nota n. 6, punto 16.

<sup>88</sup> *Ibidem*, punto 22.

disponesse degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni sottoposte<sup>89</sup>. Pertanto, i giudici di Lussemburgo ritengono la domanda pregiudiziale ricevibile in virtù dell'evidente collegamento reale e diretto tra il procedimento principale e l'art. 1, par. 1 del regolamento n. 44/2001, e l'interpretazione chiesta dal Tribunale di Genova pare necessaria al fine di chiarire se, in applicazione dell'art. 2, par. 1, del medesimo regolamento, il giudice adito nel procedimento principale è competente a decidere sulla controversia<sup>90</sup>.

### **2.2.2 (Segue): la questione nel merito**

Per quanto riguarda la questione nel merito, come già accennato, la Corte ha suddiviso il suo ragionamento in due momenti, uno dedicato alla giusta interpretazione delle nozioni di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, par. 1, del regolamento Bruxelles I, con speciale riferimento alle attività di classificazione e di certificazione esercitate dalle società Rina al fine di stabilire se i giudici italiani siano competenti ai sensi dell'art. 2, par. 1, del medesimo regolamento, l'altro dedicato invece a verificare se, in conseguenza all'eventuale riconoscimento dell'immunità giurisdizionale ad organismi di diritto privato, detta competenza sia preclusa.<sup>91</sup>

La Corte in primo luogo rammenta che, per assicurare la maggiore uguaglianza ed uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal sopra citato regolamento per gli Stati membri e tutti i soggetti interessati, è necessario considerare la nozione di

---

<sup>89</sup> CGUE, 19 dicembre 2019, *Airbnb Ireland*, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 29.

<sup>90</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 23.

<sup>91</sup> M. FERRI, *Attività di certificazione...* cit. alla nota n. 9, p. 791.



«materia civile e commerciale» come autonoma. Pertanto, l'interpretazione deve essere svolta tenendo in considerazione obiettivi e impianto del regolamento e i principi generali desumibili dall'insieme degli ordinamenti giuridici nazionali<sup>92</sup>. Il considerando n. 7 dello stesso regolamento offre una linea guida per tale interpretazione laddove afferma che la volontà del legislatore europeo era quella di accogliere una concezione ampia della nozione, nell'ottica di espandere il relativo ambito di applicazione.

Come afferma la Corte, elemento chiave per stabilire se una determinata controversia sia assoggettabile o meno al regime del regolamento, è la natura dei rapporti giuridici che legano le parti in causa o l'oggetto della lite<sup>93</sup>: la manifestazione, da una delle parti coinvolte, di prerogative dei pubblici poteri – e quindi di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati – esclude la controversia in questione dalla «materia civile e commerciale»<sup>94</sup>, che comprenderebbe dunque solo quegli atti compiuti *iure gestionis*.

Nella fattispecie concreta posta all'attenzione della Corte, al fine di determinare se questa riguardi atti compiuti *iure imperii* occorre determinare se le operazioni di classificazione e certificazione di navi, realizzate dalle società Rina su delega e per conto della Repubblica di Panama implicino l'esercizio di prerogative di pubblici poteri. Questo compito, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, è prerogativa del giudice del rinvio, ma la Corte ha scelto comunque di offrire il proprio punto di vista sulla questione. Seguendo le conclusioni dell'Avvocato generale<sup>95</sup>, la Corte ha ribadito

---

<sup>92</sup> CGUE, 23 ottobre 2014, *FlyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014: 2319, punto 24.

<sup>93</sup> CGUE, C-302/13, *FlyLAL-Lithuanian...* cit. alla nota n. 92, punto 26.

<sup>94</sup> CGUE, 28 aprile 2009, *Apostolides*, C-420/07, EU:C:2009:271.

<sup>95</sup> Cfr. infra. Paragrafo 3.1 e ss.

che il solo fatto che alcuni poteri siano delegati con atto di esercizio di pubblici poteri<sup>96</sup>, che le società abbiano agito per conto di un dato Stato<sup>97</sup>, che talune attività abbiano finalità pubblica o ancora che – tenuto conto del loro obiettivo – questi atti siano compiuti nell’interesse di uno Stato<sup>98</sup>, non comporta di per sé che siano esercitati *iure imperii*; piuttosto, il criterio di riferimento dev’essere quello del ricorso «ai poteri esorbitanti dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati»<sup>99</sup>.

### 2.2.3 (Segue): raffronto al caso di specie

La Corte di Giustizia rileva, sulla base del fascicolo a sua disposizione, alcune informazioni utili nella ricostruzione della natura delle attività di classificazione e certificazione svolte dalle convenute. Pare infatti che queste siano state effettuate dietro retribuzione ed in forza di un contratto commerciale di diritto privato, concluso direttamente con l’armatore *dell’Al Salam Boccaccio ’98*. Inoltre, il compito delle società Rina era limitato alla verifica delle caratteristiche della nave – che dovevano soddisfare i requisiti previsti dall’Accordo del 1999<sup>100</sup>– e all’eventuale rilascio, in caso di corrispondenza, dei relativi certificati. Questo accordo è stato stipulato in conformità con la regola n. 6 della SOLAS<sup>101</sup>, ai sensi

---

<sup>96</sup> CGUE, 9 marzo 2017, *Pula Parking*, C-551/15, EU:C:2017:193, punto 35.

<sup>97</sup> CGUE, 21 aprile 1993, *Sonntag*, C-172/91, EU:C:1993:144, punto 21.

<sup>98</sup> CGUE, C-420/07, *Apostolides*... cit. alla nota n. 94, punto 44 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>99</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri*... cit. alla nota n. 6, punto 42.

<sup>100</sup> Si tratta di un accordo di natura pubblica (e svolto col ricorso ai poteri pubblici) contenente la delega delle attività di classificazione e certificazione dalla Repubblica di Panama alle società Rina, che grazie a questo accordo diventa una *recognized organization* dello Stato delegante. Qui si trova il quadro normativo prestabilito entro cui il Rina S.p.A. e l’Ente Registro Italiano Navale possono agire.

<sup>101</sup> *Safety Of Sea Life At Sea* (o SOLAS), firmata a Londra nel 1914: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare è un accordo internazionale volto a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare. Regola n. 6: «L’ispezione e la visita delle navi, per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni delle presenti Regole

della quale l'interpretazione e la scelta dei requisiti tecnici applicabili è prerogativa dello Stato di bandiera, che eventualmente può delegare le attività volte ad assicurarne la sussistenza ad enti specializzati.

Ne consegue che qualsiasi decisione operata dalle convenute è stata effettuata in virtù di un contesto normativo previamente definito e sotto diretta sorveglianza dello Stato delegante, e questo fa sì che la loro funzione sia considerata come prettamente tecnica e pressoché priva di qualsiasi discrezionalità.

Constata la natura meramente contrattuale del rapporto giuridico che lega le società Rina e l'armatore ed il carattere tecnico delle attività da esse svolte, la Corte, pur lasciando un margine di valutazione al giudice del rinvio, conclude che le operazioni di classificazione e di certificazione – come quelle operate sulla nave naufragata dalle società Rina, su delega, per conto e nell'interesse della Repubblica di Panama – non devono considerarsi compiute nell'esercizio di prerogative di pubblici poteri ai sensi del diritto dell'Unione, e che una eventuale richiesta di risarcimento danni avente ad oggetto queste operazioni rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2011<sup>102</sup>.

L'ultima parte del ragionamento della Corte è incentrato sulle conseguenze che scaturirebbero a seguito del riconoscimento dell'eccezione di immunità giurisdizionale in capo alle convenute.

---

e la concessione di eventuali esenzioni, devono essere effettuate da funzionari dello Stato in cui la nave è registrata. Tuttavia, il Governo di detto Stato può affidare l'ispezione e la visita sia a ispettori nominati a tale scopo sia a enti da essa riconosciuti. In ogni caso il Governo interessato si rende pienamente garante della completezza ed efficacia della ispezione e della visita».

<sup>102</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 49.

Le norme che costituiscono espressione del diritto internazionale consuetudinario fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione e ne vincolano le istituzioni, pertanto, un giudice nazionale di uno Stato membro che applichi il regolamento n. 44/2001 deve accertarsi che venga rispettato l'art. 47 della Carta<sup>103</sup>; perciò, nel caso di specie, il giudice del Tribunale di Genova dovrà assicurarsi che accogliendo l'eccezione d'immunità giurisdizionale e declinando, pertanto, la propria giurisdizione, le parti attrici – i superstiti e i famigliari delle vittime – non vengano private del loro diritto di adire un giudice e ottenere un giusto processo<sup>104</sup>.

#### **2.2.4 (Segue): osservazioni di sintesi**

In tema di immunità giurisdizionale, la Corte dimostra di allinearsi all'evoluzione subita di recente da questo istituto<sup>105</sup>. Applicando quella che è la teoria dell'immunità relativa, che limita l'efficacia dell'istituto a tutte le ipotesi in cui gli atti sono compiuti *iure imperii* escludendo dal beneficio quelli compiuti *iure gestionis*, osserva che a suo parere – e alla luce dei criteri del diritto internazionale – le attività svolte dal Rina S.p.A. e dall'Ente Registro Italiano Navale non sono state svolte nell'esercizio di pubblici poteri. La Corte conclude che le convenute non possono nascondersi dietro lo scudo dell'immunità, e che dunque l'istituto di diritto internazionale sull'immunità giurisdizionale non impedisce l'applicazione del regolamento Bruxelles I<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> CGUE, 25 maggio 2016, *Meroni*, C-559/14, EU:C:2016:349, punto 44.

<sup>104</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 55.

<sup>105</sup> Cfr. supra. paragrafo 1.3.

<sup>106</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 58.

## CAPITOLO III

### ANALISI E COMMENTO DELLA SENTENZA CGUE, 7 MAGGIO 2020, C-641/18, *LG e altri c. Rina S.p.A. e Ente Registro Italiano Navale*.

SOMMARIO: 3.1 Le conclusioni dell'Avvocato generale. – 3.1.1 La ricevibilità della questione pregiudiziale. – 3.1.2 Il coordinamento tra principio di diritto internazionale consuetudinario relativo all'immunità giurisdizionale degli Stati e ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 44/2001. – 3.1.3 Ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento. – 3.1.4 (Segue): natura giuridica delle attività di classificazione e certificazione. – 3.1.5 Influenza del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati sull'esercizio della competenza ai sensi del regolamento. – 3.2 Confronto tra conclusioni dell'Avvocato generale e ragionamento della CGUE. – 3.3 Critiche al metodo di ricostruzione della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati. – 3.4 Il commento alla sentenza della Corte di Giustizia. – 3.4.1 L'ordine di trattazione delle questioni. – 3.4.2 (Segue): specularità tra l'ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 44/2001 e quello negativo dell'immunità giurisdizionale. – 3.4.3 L'accentramento della Corte di Giustizia. – 3.4.4 Il giudizio di bilanciamento e il *last resort argument*. – 3.4.5 Il rapporto tra diritto comunitario e diritto internazionale. – 3.5 La causa gemella. – 3.6 Possibili soluzioni alternative.

#### 3.1 Le conclusioni dell'Avvocato generale

Occorre qui illustrare brevemente le conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar non solo perché, come emerge dall'analisi della sentenza del 20 maggio 2020, la Corte le ha in gran parte accolte, ma anche perché contenenti passaggi molto importanti ai fini della comprensione della posizione assunta dalla Corte e non riportati nella sentenza C-641/18.

Il ragionamento dell'Avvocato parte dall'osservazione secondo cui dalla motivazione della domanda pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio nutre dubbi soprattutto su quello che è l'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 44/2001. Inoltre, il Tribunale di Genova menziona l'art. 2, par. 1, del regolamento in questione, facendo un'evidente allusione alla circostanza che le convenute sono domiciliate nel territorio del suo stesso Stato membro, ossia l'Italia, e dimostrando, così, la sussistenza di un collegamento tra i fatti di cui al procedimento principale ed il territorio dello Stato del foro, e di conseguenza

dell'Unione<sup>107</sup>. La domanda del giudice del rinvio è infatti volta a sapere se possa rifiutare di esercitare la competenza che gli deriva dal regolamento in ragione dell'eccezione d'immunità giurisdizionale. L'AG – al termine del proprio ragionamento, sviluppato per gradi – propone alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale posta dal Tribunale di Genova nel senso che le attività di classificazione e certificazione compiute dalle società Rina su delega, per conto e nell'interesse della Repubblica di Panama, rientrano nella nozione di «materia civile e commerciale» di cui all'art. 1, par. 1, regolamento n. 44/2001. Pertanto, il giudice competente in virtù del criterio di collegamento del foro del convenuto – sancito dall'art. 2, par. 1, dello stesso regolamento – è il giudice adito dalle parti attrici nel procedimento principale. Infine, conclude che, in una controversia come quella in esame, non opera lo sbarramento che l'eccezione di immunità giurisdizionale potrebbe porre all'applicazione del regolamento europeo<sup>108</sup>.

### **3.1.1 La ricevibilità della questione pregiudiziale**

Diversi sono i motivi che hanno spinto le società Rina a sostenere che la questione pregiudiziale fosse irricevibile: innanzitutto, il giudice del Tribunale di Genova avrebbe dovuto pronunciarsi direttamente sull'eccezione di immunità giurisdizionale, e comunque le disposizioni del regolamento n. 44/2001 di cui si chiede l'interpretazione non avrebbero alcuna relazione con l'eccezione di immunità

---

<sup>107</sup> Sent. Supreme Court of the UK, *Benkharbouche v. Secretary of State for Foreign*, 18 ottobre 2017, UKSC 62, punto 59: i legami territoriali tra l'attore, da un lato, e lo Stato convenuto o del foro, dall'altro, non possono mai essere totalmente irrilevanti, anche se non incidono in nessun modo sulla classica distinzione tra atti *iure imperii* e *iure gestionis*; infatti il principio fondamentale del diritto internazionale è che la sovranità è territoriale e che l'immunità degli Stati costituisce un'eccezione a tale principio.

<sup>108</sup> M. SZPUNAR, Conclusioni dell'Avvocato generale, cit. alla nota n. 7, punto 155.

giurisdizionale sollevata nella controversia di cui al procedimento principale; secondariamente, la questione pregiudiziale non riguarderebbe la presunta incompatibilità fra una disposizione del diritto dell'Unione e una norma di diritto interno; infine, secondo la giurisprudenza della Corte, questo regolamento sarebbe applicabile solo alle controversie relative alla responsabilità per gli atti compiuti *iure gestionis*, e il giudice nazionale sarebbe competente in via esclusiva a pronunciarsi in merito alla natura degli atti controversi<sup>109</sup>.

L'AG Szpunar ha minuziosamente smentito le riserve formulate dalle convenute<sup>110</sup>.

Il primo argomento fa eco all'interpretazione secondo cui il riconoscimento di un'eccezione fondata su una simile immunità fa venir meno la necessità di esaminare le norme sulla competenza per stabilire se il giudice adito possa o meno conoscere della controversia<sup>111</sup>. Ciononostante, come già illustrato<sup>112</sup>, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza; nella presente causa l'assenza di un collegamento effettivo e diretto tra disposizioni del regolamento Bruxelles I e l'oggetto del procedimento principale è incontestabile.

In merito al secondo argomento, l'AG ha sottolineato che questo non tiene conto della natura del rinvio pregiudiziale. Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, infatti, la Corte non si pronuncia né sull'interpretazione del diritto nazionale né sulla conformità di quest'ultimo al diritto dell'Unione europea<sup>113</sup>.

---

<sup>109</sup> M. SZPUNAR, Conclusioni dell'Avvocato generale, cit. alla nota n. 7, punti 26 e 27.

<sup>110</sup> Ibidem, punti 28 e ss.

<sup>111</sup> R COLOMER, Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-292/05, *Lechouritou*...cit. alla nota n. 81, punto 76.

<sup>112</sup> Cfr. supra. paragrafo. 2.2.1.

<sup>113</sup> CGUE, 26 gennaio 2010, *Transportes Urbanos y Servicios Generales*, C-118/08, EU:C:2010:39, punti 23 e 24.

Quanto al terzo argomento, l'Avvocato generale richiama la discussione delle parti, la quale illustra che la risposta alla questione se le operazioni di classificazione e certificazione costituiscano atti compiuti *iure imperii* è tutt'altro che evidente, e di conseguenza risulta complicato dichiarare se tali attività rientrino o meno nella nozione di "materia civile e commerciale" ai sensi dell'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001.

Per questi motivi, secondo l'AG, la domanda di pronuncia pregiudiziale è da ritenersi ammissibile.

### **3.1.2 Il coordinamento tra principio di diritto internazionale consuetudinario relativo all'immunità giurisdizionale degli Stati e ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 44/2001**

La Corte ha definito l'immunità giurisdizionale come un ostacolo che impedisce ai tribunali di uno Stato di pronunciarsi sulla responsabilità di un altro Stato, basato sul principio di diritto internazionale *par in parem non habet imperium*<sup>114</sup>. Inoltre, ha chiarito in termini generali che ormai l'immunità non va più intesa in senso assoluto, potendo essere esclusa nei casi in cui il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti *iure gestionis*<sup>115</sup>; in questo modo la Corte ha implicitamente ammesso che la dottrina dell'immunità relativa ha sostituito quella dell'immunità assoluta<sup>116</sup>.

Nella pratica, tuttavia, non è sempre agevole determinare l'esatta portata dell'immunità giurisdizionale a causa della scarsa chiarezza della distinzione tra queste due categorie di atti (cioè tra gli atti compiuti *iure imperii* e quelli compiuti

---

<sup>114</sup> CGUE, C-154/11, *Mahamdia*... cit. alla nota n. 82, punto 54.

<sup>115</sup> *Ibidem*, punto 55.

<sup>116</sup> Cfr. *supra*, paragrafo 1.3.



*iure gestionis*), soprattutto in quei casi in cui è evidente la privatizzazione delle modalità d'intervento dello Stato o laddove compiti specifici di natura pubblica vengono imposti a operatori economici del mercato. È proprio a causa di queste difficoltà che le convenzioni relative a questo principio di diritto internazionale consuetudinario non hanno avuto un grande successo<sup>117</sup>.

L'Avvocato generale osserva che l'Unione, nel momento in cui adotta un qualsiasi atto, è tenuta a rispettare il diritto internazionale nella sua globalità, compreso quello consuetudinario, ai sensi dell'art. 3, par. 5, TUE. Considerando che nulla impedisce al legislatore europeo di adottare norme sulla competenza che siano applicabili *ratione materiae* alle controversie nelle quali una delle parti può avvalersi dell'immunità giurisdizionale – in quanto il diritto consuetudinario esige solamente che non si eserciti la giurisdizione nei confronti di tale parte della controversia contro la sua volontà – l'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 alla luce del diritto internazionale consuetudinario non deve concludersi nel senso che tali controversie non rientrino nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento in esame. Di conseguenza, si può affermare che, a contrario da come potrebbe emergere dalla lettura di precedenti sentenze della Corte<sup>118</sup>, il legislatore dell'Unione non ha in realtà adottato la soluzione secondo cui la nozione di «materia civile e commerciale» coincide con l'ambito negativo dell'immunità giurisdizionale.

---

<sup>117</sup> La convenzione di Basilea, o Convenzione europea sull'immunità degli Stati, elaborata in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma nel 1972, è stata ratificata solo da alcuni membri dell'Unione; la Convenzione di New York, o Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2004 e aperta alle firme un anno dopo, non è neppure ancora entrata in vigore.

<sup>118</sup> CGUE, C-154/11, *Mahamdia*... cit. alla nota n. 82.

L'Avvocato Szpunar afferma che, per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I, la distinzione operata tra le controversie rientranti nella «materia civile e commerciale» e quelle che non vi rientrano dev'essere effettuata sulla base degli autonomi criteri del diritto dell'Unione, elaborati dalla Corte nella sua giurisprudenza; pertanto, un atto compiuto nell'esercizio dei pubblici poteri alla luce del diritto dell'immunità non è necessariamente un atto compiuto nell'esercizio di pubblici poteri conformemente a tali autonomi criteri del diritto dell'Unione. Per questo – dichiara – non pare necessario richiamarsi al principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati nel contesto delle considerazioni relative all'ambito d'applicazione *ratione materiae* del già menzionato regolamento<sup>119</sup>.

### **3.1.3 Ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento**

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa»<sup>120</sup>.

A questo punto del suo ragionamento, l'Avvocato generale Maciej Szpunar vuole capire se le attività svolte dal Rina S.p.A. e dall'Ente Registro Italiano Navale rientrino nella nozione di «materia civile e commerciale» o al contrario in quella «amministrativa», per far luce sul diritto applicabile alla fattispecie concreta in esame. Il punto di partenza è il considerando n. 7 dello stesso regolamento<sup>121</sup>, dal

---

<sup>119</sup> M. SZPUNAR, Conclusioni dell'Avvocato generale, cit. alla nota n. 7, punti 34 e ss.

<sup>120</sup> Art.1, par. 1, regolamento n. 44/2001.

<sup>121</sup> Considerando n. 7, regolamento n. 44/2001: «Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

quale emerge l'intenzione del legislatore dell'Unione di adottare una concezione estensiva della nozione di «materia civile e commerciale», da cui deriva un ampio campo d'applicazione del regolamento – secondo la sviluppata e costante giurisprudenza della Corte, sostanzialmente determinato in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l'oggetto della lite<sup>122</sup>. Tuttavia, osserva l'AG, se ci si attenesse a quest'orientamento, praticamente qualsiasi azione di risarcimento danni rientrerebbe nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001, salvo giusto le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2<sup>123</sup>. Risulta, di conseguenza, necessario verificare *in primis* la natura degli atti all'origine del danno lamentato da una delle parti della controversia, i quali, ai fini dell'applicazione del regolamento in questione alla controversia nell'ambito della quale è intentata l'azione, non possono essere tali da escludere un'azione della nozione di «materia civile e commerciale»<sup>124</sup>. *In secundis*, pare opportuno un confronto tra il regolamento in esame e il suo successore, cd. Bruxelles I bis<sup>125</sup>, che nel riformularne l'art. 1, par. 1 non modifica l'ambito applicativo dei due regolamenti, ma si limita ad introdurre un chiarimento a proposito degli atti compiuti con potestà d'imperio: «il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non

---

<sup>122</sup> CGUE, 12 settembre 2013, *Sunico e a.*, C-49/2012, EU:C:2013:545, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>123</sup> Art. 1, par. 2, reg. n. 44/2001: «Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato».

<sup>124</sup> La Corte nella propria giurisprudenza, per stabilire se un'azione di risarcimento danni rientrasse nella nozione di «materia civile e commerciale», ha fatto riferimento: nella sentenza C-292/05, *Lechouritou*... cit. alla nota n. 81, punto 38, agli atti che si trovano all'origine del danno e, quindi, del ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni; nella sentenza del 15 novembre 2018, *Kuhn*, C-308/17, EU:C:2018:911, punto 36, agli atti dai quali una controversia è scaturita; nella sentenza C-420/07, *Apostolides*... cit. alla nota n. 98, punto 45, agli atti nei confronti dei quali un'azione è diretta.

<sup>125</sup> Regolamento n. 1215/2012 (o Bruxelles I bis) entrato in vigore il 10 gennaio 2015, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione Europea.

si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*)». I riferimenti alle materie fiscali, doganale ed amministrativa sono a titolo esemplificativo e non tassativo, come fa intendere l'espressione «in particolare», e sono utili ad individuare, in negativo, la «materia civile e commerciale». Sulla base di tale logica si è sviluppata una copiosa giurisprudenza della Corte relativa all'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001, la quale ha più volte dichiarato che la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri ad opera di una delle parti della controversia, in virtù dell'esercizio, da parte di quest'ultima, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla «materia civile e commerciale» come intesa dal summenzionato articolo<sup>126</sup>. Da queste osservazioni, l'Avvocato conclude che per stabilire se il regolamento sia o meno applicabile ad una specifica controversia, non bisogna focalizzarsi sulla materia in cui rientra l'atto in relazione al quale si deduce la responsabilità nell'ambito di tale controversia, bensì occorre verificare se tale atto costituisca esplicazione dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri<sup>127</sup>.

### **3.1.4 (Segue): natura giuridica delle attività di classificazione e certificazione**

A questo punto del suo ragionamento, l'Avvocato generale si focalizza sul contenuto delle operazioni di classificazione e certificazione svolte dalle società Rina, in

---

<sup>126</sup> Cfr. sentenze della CGUE: 1° ottobre 2022, *Henkel*, C-167/00, EU:C:2002:555, punto 26; C-302/13, *FlyLAL-Lothuanian Airlines...* cit. alla nota n. 92, punto 31 e giurisprudenza ivi citata; C-551/15, *Pula Parking...* cit. alla nota n. 96, punto 35.

<sup>127</sup> M. SZPUNAR, Conclusioni dell'Avvocato generale, cit. alla nota n. 7, punti 49 e ss.

relazione alle quali si deduce la responsabilità nell'ambito di tale controversia, e a seguito di questo studio, stabilisce se tali attività costituiscano esplicazioni dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

Gli obblighi degli Stati a proposito della classificazione e certificazione delle navi battenti la loro bandiera promanano dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dall'inquinamento marino, come la Convenzione di Montego Bay; dall'analisi di queste convenzioni e della prassi internazionale emerge che questo tipo di attività consistono nel rilascio, da parte di apposite società di classificazione, di un *class certificate* – cioè un certificato di classe che attesta la conformità della nave alle regole di classe, conformità che deve essere mantenuta per tutta la vita della nave – e di un certificato statutario (*statutory certification*), rilasciati entrambi nel rispetto delle suddette norme. Nella pratica, il rilascio di questi certificati, le ispezioni e le visite effettuate in vista della classificazione e della certificazione di una nave vengono assicurati dallo stesso ente economico, effettuate dietro retribuzione ed in forza di uno o più contratti commerciali conclusi direttamente col proprietario della nave.

Nel caso di specie, sulla base dell'accordo concluso con la Repubblica di Panama nel 1999, le società Rina hanno svolto attività di classificazione e certificazione: su delega di tale Stato, anche se questa caratteristica non è decisiva in quanto il semplice fatto che alcuni poteri siano conferiti o delegati con un atto di una pubblica autorità non implica che tali poteri siano esercitati *iure imperii*<sup>128</sup>, ma occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare

---

<sup>128</sup> CGUE, C-551/15, *Pula parking*... cit. alla nota n. 96, punto 35.

l'azione intentata<sup>129</sup>; per conto e nel presunto interesse dello stesso Stato, anche se neppure il fatto che le operazioni di classificazione e certificazione siano state effettuate a queste condizioni è di per sé decisivo per qualificarle come compiute nell'esercizio di pubblici poteri, tuttalpiù – ad avviso dell'Avvocato generale – potrebbe costituire soltanto un indizio che siano state svolte mediante poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati.

Dunque, per verificare se queste operazioni costituiscano esplicazioni dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri potrebbe essere utile analizzare la delega con cui un dato Stato ha affidato taluni compiti ad un ente di diritto privato, e il novero dei poteri utilizzati per compiere le attività, individuati attraverso l'esame delle leggi alle quali è soggetto l'esercizio degli obblighi derivanti da tale delega.

Da una lettura dell'accordo stipulato nel 1999 dalla Repubblica di Panama, si comprende la natura meramente privata del rapporto che lega le società Rina al proprietario della nave: queste, infatti, hanno agito dietro corrispettivo e in forza di un contratto di diritto privato, caratterizzato dalla tipica libertà contrattuale in merito al prezzo di tali servizi ed eventuali clausole limitative della loro responsabilità; di conseguenza, eventuali poteri correttivi esercitati dal Rina S.p.A. e dall'Ente Registro Italiano Navale, si sarebbero inseriti in un contesto liberamente approvato dal proprietario dell'*Al Salam Boccaccio '98*.

Si deve per altro osservare che attività come quelle esercitate dalle convenute, che hanno lo scopo di assicurare il rispetto da parte delle navi dei requisiti fissati e di fornire i corrispondenti certificati, sembrano essere di natura prettamente tecnica: il

---

<sup>129</sup> CGUE, 5 febbraio 2004, *Frahuil*, C-265/02, EU:C:2004:77, punto 20.

loro ruolo, infatti, si limita allo svolgimento di verifiche all'interno di una cornice normativa previamente definita dallo Stato delegante.

Alla luce di queste considerazioni, l'Avvocato generale afferma che non si possa sostenere che le attività compiute dalle convenute in vista della classificazione e certificazione della nave *Al Salam Boccaccio '98* costituissero esplicazioni dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri, dunque non risultano escluse dalla «materia civile e commerciale» di cui all'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001; questa norma deve perciò essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione un'azione di risarcimento danni diretta contro enti di diritto privato relativa ad attività di classificazione e di certificazione compiute da tali enti su delega di uno Stato terzo, per conto di quest'ultimo e nel suo interesse<sup>130</sup>.

### **3.1.5 Influenza del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati sull'esercizio della competenza ai sensi del regolamento**

In ultimo, l'Avvocato generale affronta la questione dell'impatto dell'eccezione di immunità giurisdizionale sull'esercizio della competenza derivante dal regolamento n. 44/2001, e lo fa stabilendo se, in base alla prassi internazionale, le convenute possano avvalersi di questo strumento internazionale e, in caso di risposta affermativa, se il giudice del Tribunale di Genova possa comunque conoscere di tale controversia, tenendo conto della sede delle società Rina e del fatto che questa rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento.

---

<sup>130</sup> M. SZPUNAR, Conclusioni dell'Avvocato generale, cit. alla nota n. 7, punti da 61 a 101.

Sulla base di Convenzioni internazionali, di fonti pattizie, dell'accordo del 1999 e della giurisprudenza soprattutto di giudici francesi ed italiani, le società Rina sostengono di potersi avvalere dell'immunità giurisdizionale per quanto concerne le loro attività. È in questa sede che l'Avvocato generale procede ad una ricostruzione della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione al fine di comprenderne a pieno il contenuto, e il metodo da lui utilizzato, benché criticato di essere piuttosto carente, è stato poi recepito dalla sentenza della Corte<sup>131</sup>. Szpunar osserva innanzitutto che la giurisprudenza richiamata dalle convenute nei propri atti difensivi non permette di constatare inequivocabilmente che un ente che svolga operazioni di classificazione e certificazione possa godere dell'immunità giurisdizionale, e ad una conclusione analoga porta l'analisi più estensiva della giurisprudenza nazionale; nemmeno le fonti scritte sul diritto dell'immunità paiono d'aiuto, in quanto solo raramente vengono precisati i contorni dell'istituto prettamente consuetudinario in esame, ed emerge l'assenza di una disciplina uniforme per quanto riguarda la sua applicazione da parte di enti giuridicamente distinti dallo Stato<sup>132</sup>; una breve riflessione è dedicata alla nozione di Stato accolta dalla Convenzione di New York – da riferirsi a «stabilimenti o organismi statali o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato»<sup>133</sup>, dove per «altri enti» si devono intendere enti non autorizzati a svolgere funzioni di governo<sup>134</sup> – e al considerando n. 16 della

---

<sup>131</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 293 e ss.

<sup>132</sup> A. DICKINSON, *State Immunity and State-Owned Enterprises*, *Business Law International*, vol. 10, 2009, p. 97 e ss.

<sup>133</sup> Art. 2, par. 1, lett. b, punto III, Convenzione di New York.

<sup>134</sup> Secondo il commento della Commissione di Diritto internazionale al *Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, with commentaries*, in *Yearbook of International Law Commission*, 1991, vol. II., part two.



direttiva 2009/15/CE – è pacifico il fatto che la direttiva non sia applicabile *ratione temporis* né *ratione personae* alla fattispecie in esame, tuttavia questo considerando risulta fondamentale quale integrazione della prassi dell'Unione, la quale contribuisce alla formazione ed espressione di norme di diritto internazionale consuetudinario – dal quale emerge che gli organismi riconosciuti che rilascino dei certificati obbligatori per conto dell'amministrazione non possano godere dell'immunità giurisdizionale<sup>135</sup>.

In conclusione, l'AG non riscontra una prassi effettiva di applicazione della norma sull'immunità giurisdizionale né un'*opinio iuris* che permetta di stabilire che l'istituto sia prerogativa del Rina S.p.A. e dell'Ente Registro Italiano Navale<sup>136</sup>.

### **3.2 Confronto tra conclusioni dell'Avvocato generale e ragionamento della CGUE**

Come emerge dalla lettura dei paragrafi precedenti, la Corte, nell'articolare il proprio ragionamento, ha seguito grandi linee le conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar. Molti sono i riferimenti impliciti, ma si riscontrano anche alcuni rinvii espliciti, come quelli ai punti 67-70, in cui l'Avvocato dimostra che sia irrilevante il solo fatto che alcuni poteri siano delegati con atto di esercizio di pubblici poteri al fine di classificare questi poteri come esercitati *iure imperii*, o ai paragrafi da 108 a 128, in cui Szpunar si chiede se le società Rina, allo stato attuale della prassi internazionale, possano avvalersi dell'immunità giurisdizionale, così da

---

<sup>135</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 294.

<sup>136</sup> M. SZPUNAR, *Conclusioni dell'Avvocato generale*, cit. alla nota n. 7, punti da 102 a 129.

poter valutare quale sia l'eventuale impatto di questa eccezione sull'esercizio della competenza del giudice del rinvio, derivante dal regolamento n. 44/2001<sup>137</sup>.

Tuttavia, tra quanto stabilito nella sentenza e quanto sostenuto dall'Avvocato generale c'è un'importante discrepanza<sup>138</sup>. È vero infatti che la Corte richiama le conclusioni di Maciej Szpunar laddove afferma che «l'immunità giurisdizionale degli organismi di diritto privato, quali le società Rina, non è generalmente riconosciuta per quanto riguarda le operazioni di classificazione e di certificazione delle navi»<sup>139</sup>, ma aggiunge un'importante precisazione, ossia che questo vale «qualora esse non siano state compiute *iure imperii* ai sensi del diritto internazionale»<sup>140</sup>, limitando così la portata della conclusione raggiunta, rimettendo l'ultima parola al giudice del procedimento principale. La differenza consiste sostanzialmente nel fatto che l'Avvocato generale è giunto ad una conclusione precisa, esprimendo il principio *in dubio, contra immunitate*: dal momento che non esiste una norma che permetta alle società di certificazione di navi di avvalersi dell'immunità, allora non si applica nella specie il principio dell'immunità giurisdizionale, e, di conseguenza, questo non osta all'applicazione del regolamento n. 44/2001; la Corte, al contrario, nonostante fornisca indicazioni rilevanti al giudice del Tribunale di Genova, lascia la questione in sospeso: sarà proprio il giudice del rinvio, in ultima analisi, a dover stabilire se le convenute possano o meno godere dell'istituto dell'immunità.

---

<sup>137</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 287.

<sup>138</sup> *Ibidem*, p. 288.

<sup>139</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 57.

<sup>140</sup> *Ibidem*, punto 57.

### 3.3 Critiche al metodo di ricostruzione della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati

Come accennato<sup>141</sup>, la tecnica utilizzata dall'Avvocato generale, allo scopo di rilevare il diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale per definirne l'oggetto e la disciplina, appare poco convincente. Fondamentalmente, Maciej Szpunar si è servito di due argomenti – il riferimento alla Convenzione di New York del 2004 e l'analisi del considerando n. 16 della direttiva 2009/15/CE – senza accompagnarli, tuttavia, ad un'adeguata disamina della prassi internazionale, e questo ha reso debole il sostegno al suo ragionamento; debolezza che inevitabilmente ha colpito anche la sentenza della Corte, che ad esso fa espresso rinvio. La Corte di Giustizia, infatti, ha sfruttato la domanda pregiudiziale posta dal Tribunale di Genova per chiarire il suo orientamento a proposito della norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale; tuttavia, ad un processo di ricognizione della prassi internazionale e dell'*opinio iuris* chiaro e completo, è stato sostituito l'esame della Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni – un documento che, peraltro, non ha raggiunto le ratifiche necessarie per entrare in vigore e che solo in parte ha raggiunto l'obiettivo di codificare il diritto internazionale consuetudinario<sup>142</sup> – comportamento riscontrato più volte anche nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia, laddove afferma l'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario tramite un mero riferimento ai lavori della

---

<sup>141</sup> Cfr. supra. Paragrafo 3.1.4.

<sup>142</sup> P. ROSSI, *Controversie di lavoro e immunità degli Stati esteri: tra codificazione e sviluppo del diritto consuetudinario*, *Rivista di diritto internazionale*, 2019, p. 18 e ss.

Commissione di diritto internazionale (CDI)<sup>143</sup>. Certo, questi documenti possono essere un utile ausilio, ma non dovrebbero mai essere considerati «*genuinely authoritative*», bensì presi in considerazione quali ulteriori elementi di prova dell'esistenza della norma consuetudinaria oggetto d'indagine<sup>144</sup>.

A proposito del secondo argomento utilizzato dall'Avvocato generale, invece, si può notare che rappresenti un richiamo della prassi di un'organizzazione internazionale come contributo alla formazione o espressione del diritto consuetudinario; tuttavia, come si legge nella *Conclusion 4* del *Draft Conclusions on Identification on Customary International Law* elaborato dalla CDI<sup>145</sup>, il contributo che le organizzazioni internazionali sono in grado di fornire alla formulazione o espressione del diritto consuetudinario è piuttosto limitato, pertanto, sarebbe più opportuno porre attenzione sulla prassi degli Stati, lasciando a quella delle organizzazioni internazionali un ruolo residuale<sup>146</sup>.

I giudici di Lussemburgo avrebbero dovuto compiere un'indagine ben più approfondita e ricca degli elementi rilevanti nella prassi e dell'*opinio iuris*<sup>147</sup> in quanto – sebbene come già ricordato, abbia lasciato la questione aperta tramite la rimessione al giudice *a quo* di ulteriori verifiche in merito all'utilizzo di poteri pubblici da parte delle convenute nell'esercizio delle attività di classificazione e certificazione navale – la sua sentenza vincola i giudici degli Stati membri, i quali

---

<sup>143</sup> S. TALMON, *Determining Customary International Law: The ICJ's Methodology between Induction, Deduction and Assertion*, *European Journal of International Law*, 2015, p. 437 e ss.

<sup>144</sup> F. LUSA BORDIN, *Reflections of Customary International Law: The Authority of Codification Conventions and ILC Draft Articles in International Law*, *International and Comparative Law Quarterly*, 2014, p. 543 e ss.

<sup>145</sup> *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, with Commentaries*, *Yearbook of the International Law Commission*, 2018, vol. II.

<sup>146</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 298.

<sup>147</sup> *Ibidem*, p. 298.

possono assumere delle posizioni discordanti rispetto a quella della Corte solo «assolvendo ad un aggravato onere motivazionale»<sup>148</sup>.

### **3.4 Commento alla sentenza della Corte di Giustizia**

Ho deciso di impostare lo sviluppo del mio commento alla sentenza esaminata in modo che segua, all'incirca, quello del ragionamento svolto prima dall'Avvocato Generale e poi dai giudici di Lussemburgo – come già evidenziato, questi hanno fatto proprie le conclusioni dell'AG, su alcuni punti addirittura omettendo un proprio controllo, e distaccandosene solo in quanto non hanno inteso prendere una decisione definitiva sulla questione, rimettendola al giudice *a quo*.

L'obiettivo è quello di mettere in luce l'importanza della sentenza tanto per il diritto comunitario quanto per quello internazionale.

#### **3.4.1 L'ordine di trattazione delle questioni**

A seguito dello studio della sentenza del 20 maggio 2020, la prima osservazione che mi sento di affrontare è quella a proposito dell'ordine di trattazione delle questioni poste ai giudici di Lussemburgo. Nel paragrafo dedicato al ragionamento della Corte<sup>149</sup>, vengono presentate le due importanti questioni che si celano dietro al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Genova, la prima relativa al contenuto e alla portata della nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001 e all'applicazione di tale regolamento in una controversia come quella di specie, la seconda sull'interpretazione della norma di

---

<sup>148</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 298.

<sup>149</sup> Cfr. supra. Paragrafo 2.2.1.

diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale dello Stato e sull'eventualità che si opponga, escludendola, alla giurisdizione prevista da tale regolamento all'art. 2, par. 1. Di conseguenza, la CGUE deve pronunciarsi sia in merito alla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice *a quo*, sia – eventualmente – all'efficacia dell'istituto dell'immunità internazionale.

L'ordine con cui queste questioni debbano essere affrontate è oggetto di scontro dottrinale. Secondo un ordine logico e naturale, sembra opportuno procedere in prima battuta alla verifica della sussistenza della giurisdizione ed in seguito alla valutazione dell'immunità<sup>150</sup>; tuttavia, la giurisprudenza prevalente<sup>151</sup> spesso affronta le questioni nell'ordine inverso, considerando l'immunità una questione assorbente rispetto alla giurisdizione<sup>152</sup>. Oltre a ragioni di speditezza ed economicità, il presupposto teorico di questo meccanismo è la qualificazione della norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità degli Stati come una norma negativa di giurisdizione, ossia una norma che in determinate ipotesi esclude «l'esercizio della giurisdizione attribuita ad un giudice da una norma positiva»<sup>153</sup>, qualificazione che si dimostra perfettamente coerente con la sua *ratio*, cioè quella di tutela di ogni Stato sovrano dall'ingerenza di qualsiasi altro Stato<sup>154</sup>.

Alla luce di questa osservazione pare chiara la difesa utilizzata dalle società Rina nelle proprie memorie scritte, dove dichiaravano la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile; sostenevano, infatti, che il giudice avrebbe dovuto adire

---

<sup>150</sup> Corte di Cassazione, sezione civile, 26 maggio 1979, n. 3062; Trib. di Milano, 19 marzo 1992, in *Rivista di diritto internazionale privato*, 1992, p. 584.

<sup>151</sup> S. IZZO, *Le immunità giurisdizionali: questioni di carattere processuale*, in *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, 2009, p. 291 e ss.

<sup>152</sup> M. LA MANNA, *Vecchi quesiti e nuove conferme...* cit. alla nota n. 51, p. 1492.

<sup>153</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale...* cit. alla nota n. 82, punto 12.

<sup>154</sup> C. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, pp. 96-97 e 187 e ss.

la Corte in via pregiudiziale per statuire sulla propria competenza solo essersi pronunciato sull'eccezione d'immunità giurisdizionale da loro sollevata<sup>155</sup>, perché la soluzione di tale questione «avrebbe fatto venir meno la necessità di esaminare le norme sulla competenza»<sup>156</sup>.

Tuttavia, l'orientamento della dottrina più recente, è quello di privilegiare l'ordine naturale delle questioni, come osservato anche dall'AG nelle sue conclusioni<sup>157</sup>.

### **3.4.2 (Segue): specularità tra l'ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 44/2001 e quello negativo dell'immunità giurisdizionale**

Affrontando in un primo momento la questione sulla competenza giurisdizionale del giudice adito nel procedimento principale e, solo successivamente, la verifica della fondatezza dell'eccezione di immunità internazionale, la Corte di Giustizia, nella sentenza relativa al caso Rina, si è distaccata da un proprio precedente, chiarendo diversi dubbi sorti tra gli interpreti.

Qualche anno prima, infatti, nel dispositivo della sentenza *Mahamdia*, la Corte aveva sfruttato i limiti all'operatività dell'immunità per stabilire una sorta di simmetria tra l'ambito negativo di tale istituto e quello di applicazione del regolamento Bruxelles I<sup>158</sup>. In realtà, «la sussistenza della giurisdizione non impedisce all'immunità di operare, né il riconoscimento dell'immunità cancella la giurisdizione»<sup>159</sup>, che sussiste seppur non possa essere esercitata; lo sbarramento

---

<sup>155</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 21.

<sup>156</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale...* cit. alla nota n. 82, p. 860, vedi nota n. 21.

<sup>157</sup> M. SZPUNAR, *Conclusioni...* cit. alla nota n. 7, punto 28.

<sup>158</sup> M. LA MANNA, *Vecchi quesiti e nuove conferme...* cit. alla nota n. 51, pag. 1494.

<sup>159</sup> *Ibidem*, 493.

posto dall'immunità alla giurisdizione di uno Stato opera, pertanto, in un secondo momento rispetto all'accertamento della relativa competenza.

Nel caso di specie, la «nozione di materia civile e commerciale» va interpretata ricorrendo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della CGUE, i quali sono differenti rispetto ai criteri che l'interprete dovrà utilizzare per individuare il contenuto e i limiti della norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale; questo perché non esiste una coincidenza tra ambito d'applicazione del regolamento Bruxelles I ed ambito negativo dell'immunità giurisdizionale<sup>160</sup>.

Occorre comunque osservare che, a prescindere da quanto appena esposto, la Corte ha scelto di affrontare queste due questioni secondo l'ordine che le era più comodo nell'ottica di pronunciarsi su una norma di diritto internazionale consuetudinario e, potendolo fare solo laddove questa incida sull'interpretazione del diritto comunitario<sup>161</sup>, si è vista obbligata a verificare innanzitutto che nella fattispecie a lei sottoposta fosse applicabile il regolamento n. 44/2001<sup>162</sup>.

### **3.4.3 L'accentramento della Corte di Giustizia**

Leggendo la domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Genova e la pronuncia della Corte di Lussemburgo, affiora una discrepanza tra chiesto e pronunciato. L'obiettivo del giudice del rinvio era quello di conoscere la posizione della Corte in merito alla contrapposizione tra diritto comunitario e diritto

---

<sup>160</sup> M. SZPUNAR, Conclusioni... cit. alla nota n. 7, punto 46.

<sup>161</sup> CGUE, 12 luglio 2012, *Gennaro Currà e altri c. Bundesrepublik Deutschland*, C-466/11, ECLI:EU:C:2012:465, punto 18.

<sup>162</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale...* cit. alla nota n. 82, punto 13.



internazionale, in altre parole, tra la tutela dei diritti umani – ed in particolare il diritto di adire ad un giudice per la difesa delle proprie posizioni giuridiche – e l’immunità internazionale, oggetto di un attuale dibattito<sup>163</sup>. In merito, tuttavia, la Corte si è limitata a ricordare che i giudici nazionali nell’applicare il diritto comunitario sono vincolati al rispetto del diritto internazionale – nel caso di specie, pertanto, il giudice a quo, qualora riconoscesse il beneficio dell’immunità alle società Rina, dovrà assicurarsi che non venga lesa il diritto di accesso alla giustizia di cui all’art. 47 CDFUE<sup>164</sup>.

La sentenza della CGUE – sostenuta dall’Avvocato generale – ruota in realtà intorno ad un altro intento, ovvero quello di contribuire allo sviluppo del diritto internazionale in generale attraverso un’interpretazione di stampo europeistico del diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale<sup>165</sup>.

Per farlo, la Corte ha ribaltato la questione proposta dal giudice del rinvio, si è chiesta dunque se la norma sull’immunità giurisdizionale, laddove efficace, possa limitare l’applicazione del regolamento Bruxelles I. In questo modo, può pronunciarsi sul contenuto della norma internazionale consuetudinaria in questione e, di conseguenza, influenzare la futura giurisprudenza dei giudici nazionali, vincolati a conformarsi al suo orientamento<sup>166</sup>. D’altronde, il ruolo centrale svolto dal considerando n. 16 della direttiva CE 2009/15, tra gli altri argomenti posti alla

---

<sup>163</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, pp. 288-289.

<sup>164</sup> CGUE, C-641/18, *LG e altri...* cit. alla nota n. 6, punto 55.

<sup>165</sup> M. SZPUNAR, *Conclusioni...* cit. alla nota n. 7, punto 4.

<sup>166</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 291.

base della sua ricostruzione della norma consuetudinaria mostra l'obiettivo della Corte di assicurare un'ampia sfera di applicazione al diritto dell'Unione<sup>167</sup>.

Quello che per certi versi è considerato un difetto della sentenza della Corte, qui potrebbe acquisire una nota positiva: il fatto che la sentenza lasci la questione irrisolta, cioè consista in una linea guida per il Tribunale di Genova, cui spetta il compito di valutare se nella specie le attività di classificazione e di certificazione siano state compiute con l'utilizzo di pubblici poteri (secondo i criteri propri del diritto internazionale, diversi da quelli usati per definire un *acta iure imperii* ai sensi del diritto europeo<sup>168</sup>) consiste un contro-bilanciamento all'accentramento operato dalla CGUE<sup>169</sup>.

#### **3.4.4 Il giudizio di bilanciamento e il *last resort argument***

Anche qualificando le attività di classificazione e certificazione svolte dalle convenute come compiute *iure imperii*, non vi si può estendere automaticamente l'efficacia dell'immunità dalla giurisdizione. Per riconoscere in capo ad essere tale istituto è infatti necessario rinvenire una norma di diritto internazionale consuetudinario che confermi il suo generale riconoscimento quale norma di diritto e una prassi uniforme, compito che la Corte ha rimesso al giudice *a quo*, e che giustifichi la limitazione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale<sup>170</sup>. La necessità di operare un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco – immunità dalla giurisdizione di uno Stato estero, da un lato, e diritto ad ottenere una tutela

---

<sup>167</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 291-292.

<sup>168</sup> Cfr. supra. paragrafo. 3.4.2.

<sup>169</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 292.

<sup>170</sup> M. FERRI, *Attività di certificazione...* cit. alla nota n. 9, p. 791.

giurisdizionale, dall'altro – deriva dal fatto che «la competenza del giudice nazionale è definita ai sensi del diritto comunitario, e questo è sufficiente ad attirare la materia nell'ambito di applicazione della Carta»<sup>171</sup>; il diritto di adire ad un giudice, declinazione del più ampio disposto dell'art. 47 CDFUE, è un diritto fondamentale che deve sempre essere assicurato a qualsiasi soggetto.

La tendenza moderna è quella di riconoscere una deroga alla regola dell'immunità in caso di una lesione ingiustificata e sproporzionata dei diritti umani, e nasce dal presupposto che le norme poste a loro tutela sono prevalenti rispetto a quelle in materia di immunità<sup>172</sup>. Tuttavia, la Corte EDU in questioni relative alla compatibilità tra l'art. 6 CEDU e l'immunità giurisdizionale vantata da Stati, enti delegati o organizzazioni internazionali, ha preso una posizione opposta sbilanciandosi verso la tutela del principio di uguaglianza tra gli Stati, e ritenendo ammissibile la limitazione di adire un giudice qualora diretta a perseguire uno scopo legittimo con una proporzionalità tra mezzi utilizzati e obiettivo da raggiungere<sup>173</sup>. Nello svolgere il giudizio di bilanciamento, bisogna considerare la presenza del c.d. *last resort argument*<sup>174</sup>, ossia l'esistenza di un rimedio alternativo. In realtà, un esame della prassi mostra posizioni differenti nei confronti di questo elemento<sup>175</sup>, che tendenzialmente si considera rilevante allorquando accertato a seguito di un

---

<sup>171</sup> M. FERRI, *Attività di certificazione...* cit. alla nota n. 9, p. 793.

<sup>172</sup> Cfr. R. NIGRO, *Immunità degli Stati esteri e diritto di accesso al giudice: un nuovo approccio nel diritto internazionale?*, *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 812 e ss.; F. DE VITTOR, *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali*, *Rivista di diritto internazionale*, 2002, p. 573 e ss.

<sup>173</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale...* cit. alla nota n. 82, punto 29.

<sup>174</sup> CIG, 3 febbraio 2012, *Germania c. Italia*, opinione dissidente del giudice Yusuf, p. 198, punto 9.

<sup>175</sup> La Corte EDU nelle sentenze: 18 febbraio 1999, ricorso n. 26083/94, *Waite e Kennedy c. Germania*, par. 68 e 18 febbraio 1999, ricorso n. 28934/95, *Beer e Regan c. Germania*, par. 58, qualifica la presenza di «reasonable alternative means» come condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'immunità a favore delle organizzazioni internazionali nell'ambito delle controversie di lavoro. La CIG nella sentenza citata alla nota n. 174, invece non lo qualifica come condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'istituto di diritto internazionale consuetudinario.

esame preciso e motivato, escludendone la validità in quei casi in cui viene richiamato su base ipotetica<sup>176</sup>.

### **3.4.5 Il rapporto tra diritto comunitario e diritto internazionale**

Nella stesura della mia tesi, più volte ho fatto riferimento al vincolo cui sono soggetti i giudici degli Stati membri dell'Unione europea di rispettare le norme di diritto internazionale e di promuoverne lo sviluppo, pertanto mi sembra opportuno approfondire l'argomento. In qualità di autonomo soggetto di diritto internazionale, l'UE è tenuta a rispettare gli obblighi derivanti da tale ordinamento e dalle convenzioni di cui è parte – che siano state concluse dall'Unione stessa o da qualcuno dei suoi Stati membri qualora sia subentrata in virtù della teoria della successione<sup>177</sup>. E questo in virtù dell'art. 3, par. 5 del Trattato sull'Unione europea. Le norme di diritto internazionale, comprese quelle di natura consuetudinaria, vincolano le istituzioni dell'Unione ed entrano a tutti gli effetti a far parte dell'ordinamento unionale con l'unico limite di non contrastare i valori fondamentali su cui l'Unione si fonda; inoltre, le norme dell'ordinamento internazionale prevalgono sugli atti di diritto derivato.

Ciò comporta che, nel caso Rina, la norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità, qualora applicabile, prevale sul regolamento n. 44/2001, e dunque osta all'esercizio della giurisdizione attribuita al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 2, par. 1, del medesimo regolamento; tuttavia, è necessario che l'applicazione di questa norma internazionale non leda uno dei valori fondamentali

---

<sup>176</sup> S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale...* cit. alla nota n. 34, p. 790.

<sup>177</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale...* cit. alla nota n. 82, punto 25.

dell'UE, ossia il diritto all'effettiva tutela giurisdizionale di cui all'art. 47 CDFUE<sup>178</sup>. È dunque in questo che consiste l'esame del giudice a quo: compiere un bilanciamento tra una norma di diritto internazionale consuetudinario e un principio fondamentale dell'Unione europea, declinando la propria giurisdizione laddove non riscontri una violazione di tale principio<sup>179</sup>.

### 3.5 La causa gemella

Il caso *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri*<sup>180</sup> è analogo a quello presentato nella mia tesi; anche qui, l'oggetto è una richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle vittime del naufragio dell'*Al Salam Boccaccio '98*, intentata dai familiari contro il Rina S.p.A.

A differenza che nel caso Rina, però, il Tribunale di Genova e, successivamente, la Corte d'appello di Genova ritennero le attività svolte dalle convenute da qualificarsi come *acta iure imperii*, con conseguente riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione dei giudici italiani al Rina S.p.A. Si deve osservare, tuttavia, che i giudici nazionali sono giunti a queste conclusioni senza affrontare un accertamento approfondito sulla natura delle attività di classificazione e certificazione, quindi sulla base di una valutazione per lo più aprioristica<sup>181</sup>. È stata la Corte di Cassazione a svolgere un adeguato – seppur discutibile – ragionamento sulla questione, e lo ha fatto tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia sul caso Rina.

---

<sup>178</sup> C. FOSSATI, *Ambito di applicazione materiale...* cit. alla nota n. 82, punto 26.

<sup>179</sup> Ibidem, punto 26.

<sup>180</sup> Tribunale di Genova, 8 marzo 2012, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri c. Rina S.p.A.*, sentenza n. 2097 del 2012; Corte d'appello di Genova, 26 aprile 2017, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri c. Rina S.p.A.*, sentenza n. 534 del 2017; Corte di Cassazione, 10 dicembre 2020, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri c. Rina S.p.A.*, sentenza n. 28180 del 2020.

<sup>181</sup> M. FERRI, *Attività di certificazione...* cit. alla nota n. 9, p. 791.

La *ratio decidendi* della Corte di Cassazione si può riassumere nel seguente «ragionamento sillogistico»<sup>182</sup>: la concezione ristretta dell'immunità giurisdizionale fa sì che questa venga applicata solo nell'ipotesi di attività svolte col compimento di *acta iure imperii*; le attività di classificazione e certificazione svolte dal Rina S.p.A. hanno carattere tecnico e si muovono all'interno di un quadro normativo prestabilito dunque, non possono considerarsi svolte *iure imperii*; ne deriva l'inapplicabilità dell'istituto dell'immunità a questo tipo di attività. Inoltre, la Corte ha aggiunto che riconoscere l'immunità giurisdizionale in capo al Rina S.p.A. comporterebbe una lesione al diritto delle parti attrici di ottenere giustizia, di cui all'art. 24 della Costituzione italiana, dunque, l'istituto di diritto internazionale trova nella teoria dei controlimiti uno sbarramento per l'ingresso nell'ordinamento italiano<sup>183</sup>.

Come accennato, la pronuncia della Cassazione può essere criticata, sul piano metodologico, per diversi motivi<sup>184</sup>: essa equipara il campo d'applicazione del regolamento n. 44/2001 a quello in cui è esclusa la protezione dell'immunità giurisdizionale e, come abbiamo già visto<sup>185</sup>, è la Corte di Giustizia stessa ad escludere la coincidenza di questi due ambiti; non può ritenersi appropriato nemmeno il riferimento al *last resort argument*, in questo caso immotivato ed ipotetico<sup>186</sup>; il rimprovero più grave da volgere alla Cassazione è sicuramente quello di non aver proceduto ad una ricostruzione della norma di diritto internazionale

---

<sup>182</sup> S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale...* cit. alla nota n. 34, p. 780 e ss.

<sup>183</sup> Corte di Cassazione, sentenza n. 28180/2020, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly...* cit. alla nota n. 180, par. XI.

<sup>184</sup> Per un approfondimento sulle critiche alla sentenza della Corte di Cassazione n. 28180/2020, vedi S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale...* cit. alla nota n. 34, p. 781 e ss.

<sup>185</sup> Cfr. supra. paragrafo 3.4.2.

<sup>186</sup> Cfr. supra. paragrafo 3.4.4.

consuetudinario sull'immunità giurisdizionale. La corte, infatti, si è limitata ad accoglierne una concezione ristretta, secondo cui può essere riconosciuta solo in presenza di atti politici, senza verificarne la corrispondenza al diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, sul piano sostanziale pare scorretto affermare che l'immunità ristretta trovi applicazione solo in caso di atti di natura politica e che comportino l'esercizio di un potere decisionale che prescindano da un quadro normativo predefinito<sup>187</sup>, in quanto la *ratio* dell'istituto, nel diritto internazionale, è quella di proteggere l'esercizio delle prerogative statali, le quali sicuramente non si esauriscono in questo tipo di atti.

### 3.6 Possibili soluzioni differenti

In particolare, un'osservazione che non si limita a disapprovare il ragionamento della Corte di Cassazione, ma potrebbe condurre ad una soluzione di orientamento opposto, è quella sulla natura attribuita alle attività di classificazione e certificazione navale svolte su delega degli Stati. Effettivamente, sono diverse le caratteristiche che inducono a classificare questo tipo di attività come svolte attraverso *acta iure imperii* piuttosto che *acta iure gestionis*<sup>188</sup>. In primo luogo bisogna considerare che si tratta – alla luce di quanto contenuto nella Convenzione di Montego Bay – di prerogative proprie dei vari Stati, consistenti in veri e propri obblighi di derivazione internazionale, i quali possono decidere di delegarne l'esercizio ad enti di diritto privato (che dunque, si troverebbero ad agire nell'esercizio di prerogative

---

<sup>187</sup> Corte di Cassazione, sentenza n. 28180/2020, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly...* cit. alla nota n. 180, par. XIII.

<sup>188</sup> S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale...* cit. alla nota n. 34, p. 795 e ss.

pubbliche); in qualità di RO, queste società godono di ampi poteri volti ad assicurare la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Stato di bandiera, tra cui la possibilità di revoca del certificato di classe, e tutti gli atti da loro compiuti possono sostanzialmente essere riferiti allo Stato delegante; inoltre, laddove un soggetto terzo risulti danneggiato a causa di una negligenza nello svolgimento delle attività in questione, ai fini del riconoscimento dell'immunità in capo alla RO, non rileva il rapporto di diritto privato intercorrente tra questa e l'armatore, bensì ci si deve attenere al rapporto pubblicistico che la lega allo Stato delegante<sup>189</sup>; in ultimo, mi preme ricordare che, ai sensi della regola n. 6 della SOLAS, anche in caso di delega, spetta allo Stato di bandiera il dovere-potere di controllare le navi immatricolate nei propri registri nonché la responsabilità delle navi battenti la propria bandiera nei confronti della comunità internazionale<sup>190</sup>. Nel caso di specie, pertanto, è vero che le società Rina hanno agito entro il quadro normativo di cui all'Accordo del 1999 stipulato con la Repubblica di Panama, ma non per forza questo porta ad affermare – come ha fatto la Corte di Giustizia – che abbiano agito senza discrezionalità e nell'esercizio di mere attività tecniche (*iure gestionis*), bensì queste attività potrebbero considerarsi come svolte direttamente dallo Stato ai sensi della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare<sup>191</sup>.

Alla luce di queste osservazioni, le attività di classificazione e certificazione navale svolte da *Recognized Organization* su delega dello Stato di bandiera sarebbero allora espressione di potestà pubblicistiche e, di conseguenza, l'eccezione di immunità

---

<sup>189</sup> S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale...* cit. alla nota n. 34, p. 797.

<sup>190</sup> P. DE PASQUALE, *La sentenza della Corte di Giustizia...* cit. alla nota n. 84, p. 9, par. 4.

<sup>191</sup> *Ibidem*, p. 10 e ss., par. 5.



giurisdizionale sollevata dal Rina S.p.A. e dall'Ente Registro Italiano Navale, potrebbe essere accettata sottraendoli alla giurisdizione dei giudici italiani<sup>192</sup>.

Per di più, il giudice *a quo* dovrà tenere in considerazione la possibilità dei superstiti e dei famigliari delle vittime di rivolgersi alle autorità giudicanti di Panama, in modo che non si verifichi una lesione del diritto di accesso alla giustizia.

In merito, riferimento importante risulta anche la giurisprudenza di giudici nazionali che hanno riconosciuto l'immunità giurisdizionale in capo a società di questo tipo. Mi riferisco in particolare al caso *Sundancer*, nel quale le Corti statunitensi concessero – sia in primo grado<sup>193</sup>, sia in secondo grado<sup>194</sup> – il beneficio dell'immunità all'*American Bureau of Shipping*, in virtù della delega da parte dello Stato di Bahamas; il caso *Prestige*, in cui l'immunità fu concessa all'*American Bureau of Shipping* in primo grado dal Tribunale di Bordeaux, negata in sede d'appello e poi confermata dalla Cour de Cassation<sup>195</sup>; il caso *Erika*, in cui al Rina non fu riconosciuta l'immunità poiché vi aveva rinunciato autonomamente ma la Corte d'Appello di Parigi<sup>196</sup> ebbe occasione di precisare che gli enti delegati al compimento delle attività di classificazione e certificazione possono beneficiare di tale istituto in quanto agiscono in qualità di *Recognized Organization*; la causa gemella<sup>197</sup> al caso Rina, in cui il Tribunale di Genova ha accolto l'eccezione d'immunità senza effettuare un rinvio pregiudiziale.

---

<sup>192</sup> P. DE PASQUALE, *La sentenza della Corte di Giustizia...* cit. alla nota n. 84, p. 12, par. 5.

<sup>193</sup> Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, 18 settembre 1992, *Sundaces Cruises c. The American Bureau of Shipping*, 799 F. Sup. 363.

<sup>194</sup> Corte d'Appello degli Stati Uniti, secondo circuito, 15 ottobre 1993, *Sundaces Cruises c. The American Bureau of Shipping*, 7 F. 3d 1077.

<sup>195</sup> Tribunale di Bordeaux, 19 marzo 2014; Corte d'appello di Bordeaux, 6 marzo 2017; Cour de Cassation, 17 aprile 2019, n. 17/18286.

<sup>196</sup> Corte d'Appello di Parigi, 30 marzo 2010, n. 08/02278-A.

<sup>197</sup> Tribunale di Genova, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly...* cit. alla nota n. 180.

## CONCLUSIONI

Nonostante il Tribunale di Genova non abbia, ad oggi, emanato una sentenza definitiva sul caso Rina, e dunque le vittime non abbiano ancora ricevuto un'adeguata tutela giurisdizionale, è encomiabile la risonanza che ha avuto la sentenza del 7 maggio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Innanzitutto, si deve riconoscere la sua utilità nel mondo giuridico unionale; la Corte, infatti, attraverso questa sentenza ha chiarito all'interprete a quali criteri ricorrere laddove debba distinguere tra atti compiuti *iure gestionis* e atti compiuti *iure imperii* – attività ermeneutica sempre più comune con lo sviluppo della teoria dell'immunità ristretta<sup>198</sup>. Ma in particolare, le si deve riconoscere il contributo che ha dato allo sviluppo del diritto internazionale in generale. Quale organo giurisdizionale dell'UE, la Corte ha la capacità di condizionare l'*opinio iuris* degli Stati membri<sup>199</sup>, in quanto i giudici nazionali sono vincolati a rispettare gli orientamenti da lei espressi nelle proprie sentenze. Questo le ha permesso di partecipare alla delimitazione della disciplina e dei limiti relativi all'istituto di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale. Per questo si può affermare che il suo obiettivo di consolidare la concezione d'immunità ristretta che si è andata sviluppando negli ultimi decenni, è stato raggiunto. Negando la possibilità agli enti di diritto privato che svolgono attività di classificazione e certificazione navale – su delega, per conto e nell'interesse di Stati esteri – di nascondersi dietro lo scudo dell'immunità funzionale, per di più ha scongiurato

---

<sup>198</sup> Cfr. supra, paragrafo 1.3.1.

<sup>199</sup> D. BONETTO, *Immunità dello Stato...* cit. alla nota n. 75, p. 20.

eventuali ulteriori tentativi delle *ROs* di sollevare l'eccezione d'immunità dalla giurisdizione (laddove non sorretta da solide basi) con l'effetto di dilungare oltremodo i tempi del giudizio<sup>200</sup>. La dilatazione del procedimento, oltre a provocare grandi spese in termini economici e temporali, consiste in una lesione del più ampio diritto alla tutela giurisdizionale.

Inoltre, è vero che il rinvio operato dal Tribunale di Genova era evidentemente volto ad ottenere una pronuncia a proposito dell'attuale dibattito tra la tutela dei diritti fondamentali degli individui e l'immunità giurisdizionale e che la Corte è invece stata piuttosto frettolosa sul punto concentrandosi su altre riflessioni<sup>201</sup>, ma ritengo che dal dispositivo emerga il suo sbilanciamento a favore delle parti attrici e del loro diritto alla tutela giurisdizionale, quasi una «massimizzazione»<sup>202</sup> di tale tutela, forse non necessaria alla luce della possibilità, per le parti attrici, di adire i giudici panamensi – questione sulla quale la Corte di Giustizia non si è soffermata.

La Corte ha rivolto al Tribunale di Genova l'invito a svolgere ulteriori verifiche sulla natura delle attività svolte dalle società Rina; tuttavia – immedesimandomi nel Tribunale di Genova – nonostante siano diverse le caratteristiche di questi enti che spingono in senso contrario<sup>203</sup>, mi troverei vincolata al rispetto di una tale ricostruzione già operata dalla Corte stessa. A fronte di una serie di precedenti in cui l'immunità giurisdizionale è stata concessa agli enti delegati a compiere attività di

---

<sup>200</sup> V. POWER, *Ships, sovereign immunity and the subtitles of the Brussels I regulation: Case C-641/18 Lg and others v. Rina S.p.A., Ente Registro Italiano Navale: RINA*, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2021, vol. 28, p. 419-429.

<sup>201</sup> M. FERRARA, *Il caso Lg e altri...* cit. alla nota n. 1, p. 287 e ss.

<sup>202</sup> S. CARREA, *La restituzione dell'immunità giurisdizionale...* cit. alla nota n. 34, p. 799.

<sup>203</sup> Cfr. supra, paragrafo 3.6.

classificazione e certificazione, il Tribunale di Genova deve escluderne l'efficacia in virtù della sentenza della CGUE.

In conclusione, ritengo che la Corte di Giustizia abbia emanato una sentenza in parte inopportuna. Come detto, il suo intervento è stato decisivo sia per l'ordinamento unionale che per quello internazionale, ma. Ha lasciato aperte diverse questioni e la motivazione della sentenza, oltre ad apparire a tratti poco convincente, sembra insistere sull'impossibilità di riconoscere l'istituto dell'immunità funzionale in capo alle società di classificazione e certificazione navale, e considero forzato l'improvviso mutamento del suo orientamento sulla questione.

## BIBLIOGRAFIA

### DOTTRINA:

ANZILOTTI, *L'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione*, *Rivista di Diritto internazionale*, 1910, p. 477 e ss.

D. BONETTO *Immunità dello Stato e controlimiti costituzionali: il recente contributo della Cassazione italiana al progressivo consolidamento di una opinio iuris internazionale*, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, Torino, 2021, par. 5, p. 13 e ss., p. 2-21.

CARBONE S. M., CELLE P., LOPEZ DE GONZALO M., *il Diritto Marittimo, attraverso i casi e le clausole contrattuali*, quinta ed., Torino, 2015, p. 32 e ss.

CARBONE S.M., *Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale*, 6° ed., cap.1, p. 3 e ss., p. 9 e ss.

CARREA S., *La restituzione dell'immunità giurisdizionale per attività delle società di classificazione*, *Rivista di Diritto Internazionale*, n. 3, 1° settembre 2021, p. 755-815.

CASSINIS A., *Così nel 1853 nacque a Camogli la prima assicurazione marittima*, 2017, *themediatelegraph.com*.

COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, with Commentaries*, *Yearbook of the International Law Commission*, 2018, vol. II.

DE PASQUALE P., *La sentenza della Corte di Giustizia nel caso RINA: ancora sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile*, *osservatorio europeo DUE*, 2020, p. 1-12.

DE VITTOR F., *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali*, *Rivista di diritto internazionale*, 2002, p. 573 e ss.

DICKINSON A., *State Immunity and State-Owned Enterprises*, *Business Law International*, vol. 10, 2009, p. 97 e ss.

DI PEPE L.S., *Il diritto del mare*, *Istituzioni di diritto internazionale*, 5a ed., Torino, 2016, p. 462 e ss.

FERRARA M., *Il caso Lg e altri c. Rina s.p.a. e Ente Registro Italiano Navale e la rilevazione del diritto consuetudinario: quale equilibrio tra competenze della Corte di giustizia e del giudice nazionale?*, *Eurojuris.it*, n. 3, 2020, p. 282-299.

FERRI M., *Attività di certificazione delle navi svolte da società private su delega di Stati: tra immunità e tutela giurisdizionale delle vittime*, *Rivista di Diritto Internazionale*, 1° settembre 2020, n. 3, p. 789-816.

FOSSATI C., *Ambito di applicazione materiale del regolamento 44/2001 e immunità degli Stati alla luce della sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Rina*, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, vol. 3, n. 1, p. 856-873.

IZZO S., *Le immunità giurisdizionali: questioni di carattere processuale*, in *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, 2009, p. 291 e ss.

LA MANNA M., *Vecchi quesiti e nuove conferme: l'ambito di applicazione del reg. 44/2001 e i confini dell'immunità sovrana secondo la Corte di Giustizia nel caso Rina*, *Responsabilità civile e previdenza*, n. 5, 2020, p. 1482-1506.

LUSA BORDIN F., *Reflections of Customary International Law: The Authority of Codification Conventions and ILC Draft Articles in International Law*, *International and Comparative Law Quarterly*, 2014, p. 543 e ss.

LUZZATO R., *La giurisdizione sugli Stati stranieri tra Convenzione di New York, norme internazionali, generali e diritto interno*, in *Comunicazioni e studi*, XXII, 2007, p. 7 e ss.

LUZZATO R., QUEIROLO I., *Sovranità territoriale, "jurisdiction" e regole di immunità*, *Istituzioni di diritto internazionale*, 5a ed., 2016, p. 182 e ss.

MONTEBELLO C., *Bandiere di convenienza, sistemi di registrazione "alternativi" e port state control, trasporti- diritto, economia, politica*, volume 2000 n. 85, p. 1 e ss.

MORELLI C., *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, p. 96-97 e 187 e ss.

NIGRO R., *Immunità degli Stati esteri e diritto di accesso al giudice: un nuovo approccio nel diritto internazionale?*, *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 812 e ss.

OSIEKE E., *Flag of Convenience Vessels: recent development*, *73 Am. J. Int'l L.* 604, 1979, p. 1.

ROSSI P., *Controversie di lavoro e immunità degli Stati esteri: tra codificazione e sviluppo del diritto consuetudinario*, *Rivista di diritto internazionale*, 2019, p. 18 e ss.

POWER V., *Ships, sovereign immunity and the subtitles of the Brussels I regulation: Case C-641/18 Lg and others v. Rina S.p.A., Ente Registro Italiano Navale: RINA*, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2021, vol. 28, p. 419-429.

SZPUNAR M., Conclusioni dell'Avvocato generale, 14 gennaio 2020, causa C-641/18, *LG e altri c. Rina S.p.A. e Ente Registro Italiano Navale*, ECLI:EU:C:2020:3.

TAJANI F., *Il ruolo delle società di classificazione navale: analisi comparata delle responsabilità tra contratto ed illecito civile*, Milano, 2014.

TALMON S., *Determining Customary International Law: The ICJ's Methodology between Induction, Deduction and Assertion*, *European Journal of International Law*, 2015, p. 437 e ss.

TANAKA Y., *The international Law of the Sea*, 3a ed., Cambridge, 2019, p. 187 e ss.

## GIURISPRUDENZA:

Corte di Cassazione, sezione civile, 26 maggio 1979, n. 3062.

Trib. Savona, 29 ottobre 1990, in *Diritto Marittimo*, 1991, p. 423

CGUE, 25 luglio 1991, C-221/89, *The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e altri*, ECLI:EU:C:1991:320.

Trib. di Milano, 19 marzo 1992, in *Rivista di diritto internazionale privato*, 1992, p. 584.

House of Lords, *Nicolas H. in Lloyd's Rep.*, 1992, 2, p. 299.

Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, 18 settembre 1992, *Sundaces Cruises c. The American Bureau of Shipping*, 799 F. Sup. 363.

CGUE, 21 aprile 1993, *Sonntag*, C-172/91, EU:C:1993:144.

Corte d'appello degli Stati Uniti, secondo circuito, 15 ottobre 1993, *Sundaces Cruises c. The American Bureau of Shipping*, 7 F. 3d 1077.

Corte EDU, 18 febbraio 1999, ricorso n. 26083/94, *Waite e Kennedy c. Germania*.

Corte EDU, 18 febbraio 1999, ricorso n. 28934/95, *Beer e Regan c. Germania*.

CGUE, 5 febbraio 2004, *Frahuil*, C-265/02, EU:C:2004:77.

CGUE, 15 febbraio 2007, *Eirini Lechouritou e altri c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratitis tis Germanias*, C-292/05, ECLI:EU:C:2007:102.

T.A.R. Liguria 12 settembre 2007, in *Diritto Marittimo*, 2008, p. 1449.

CGUE, 28 aprile 2009, *Apostolides*, C-420/07, EU:C:2009:271.

CGUE, 26 gennaio 2010, *Transportes Urbanos y Servicios Generales*, C-118/08, EU:C:2010:39.

Corte d'Appello di Parigi, 30 marzo 2010, n. 08/02278-A.

CIG, 3 febbraio 2012, *Germania c. Italia*.

CGUE, 12 luglio 2012, *Gennaro Currà e altri c. Bundesrepublik Deutschland*, C-466/11, ECLI:EU:C:2012:465, punto 18.

CGUE, 19 luglio 2012, *Ahmed Mahamdia c. Republique algerienne democratique et populaire*, C-154/11, ECLI:EU:C:2012:491.

Trib. di Genova, 8 marzo 2012, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri c. Rina S.p.A.*, sentenza n. 2097 del 2012.

CGUE, 12 settembre 2013, *Sunico e a.*, C-49/2012, EU:C:2013:545.

CGUE, 23 ottobre 2014, *FlyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014: 2319.

CGUE, 25 maggio 2016, *Meroni*, C-559/14, EU:C:2016:349.

CGUE, 9 marzo 2017, *Pula Parking*, C-551/15, EU:C:2017:193.

Corte d'Appello di Genova, 26 aprile 2017, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri c. Rina S.p.A.*, sentenza n. 534 del 2017.

Supreme Court of the UK, *Benkharbouche v. Secretary of State for Foreign*, 18 ottobre 2017, UKSC 62.

CGUE, 8 marzo 2018, *Saey Home&Garden*, C-64/17, EU:C:2018:173.

Trib. di Genova, Domanda di pronuncia pregiudiziale, 28 settembre 2018, C-641/18.

CGUE, 15 novembre 2018, *Kuhn*, C-308/17, EU:C:2018:911.

Cour de Cassation, 17 aprile 2019, n. 17/18286.

CGUE, 19 dicembre 2019, *Airbnb Ireland*, C-390/18, EU:C:2019:1112.



CGUE, 7 maggio 2020, *LG e altri c. Rina S.p.A. e Ente Registro Italiano Navale*, C-641/18, ECLI:EU:C:2020:349.

Corte di Cassazione, *Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly e altri c. Rina S.p.A.*, sentenza n. 28180 del 2020.

CGUE, 1° ottobre 2022, *Henkel*, C-167/00, EU:C:2002:555.

## FONTI NORMATIVE:

Codice civile, art. 2043.

Codice della navigazione, art. 164, 166, 275.

Costituzione, art. 10 e 24.

CEDU, art. 6.

TFUE, art. 267.

Convenzione internazionale di Bruxelles del 1957.

Convenzione di Ginevra del 1958, art. 5.

Convenzione di Basilea del 1972.

Convenzione di Montego Bay, art. 87, 91, 92, 94, 96.

Convenzione di Ginevra del 1986.

TUE, art. 3.

Direttiva 94/57/CE.

CDFUE, art. 47.

Regolamento Bruxelles I, considerando n. 7, art. 1 e 2.

Convenzione di New York, 2004.

Regolamento Roma II.

Direttiva CE 2009/15, considerando n. 16.

Regolamento CE 391/2009.

Regolamento Bruxelles I bis.